



Direzione: TRASPORTI, MOBILITÀ, TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITÀ IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

DETERMINAZIONE (*con firma digitale*)

N. G16799 del 10/12/2025

Proposta n. 48090 del 10/12/2025

Oggetto:

PR Lazio FESR 2021-2027 - Azione 2.4.1.b) "Interventi di prevenzione dell'erosione costiera". Determina a contrarre per l'affidamento di lavori e servizi per la realizzazione di opere rigide a difesa della costa del Lazio, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per ciascuno dei lotti, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023. Approvazione degli atti di gara e indizione della procedura - CUP: F88H25001890006

Proponente:

Estensore	MANCINI ALESSIO	<u>firma elettronica</u>
Responsabile del procedimento	NOLASCO DANIELA	<u>firma elettronica</u>
Responsabile dell' Area	V. CAMPONESCHI	<u>firma digitale</u>
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	<u>firma digitale</u>
Firma di Concerto		

Oggetto: PR Lazio FESR 2021-2027 - Azione 2.4.1.b) "Interventi di prevenzione dell'erosione costiera". Determina a contrarre per l'affidamento di lavori e servizi per la realizzazione di opere rigide a difesa della costa del Lazio, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per ciascuno dei lotti, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023. Approvazione degli atti di gara e indizione della procedura - CUP: F88H25001890006

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI,
MOBILITÀ, TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E
PATRIMONIO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Pianificazione e attuazione interventi a difesa della costa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTA la D.G.R. n. 129 del 7 marzo 2025, avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie" con la quale è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale "Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio";

VISTA la D.G.R. n. 401 del 30 maggio 2025 avente ad oggetto "Modifiche al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie). Disposizioni transitorie." che ha fissato alla data del 30 giugno 2025 il termine delle attività previste dalla succitata D.G.R. n. 129/2025;

VISTA la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 26 giugno 2025, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale “Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio” all’Ing. Wanda D’Ercole;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08770 del 09 luglio 2025 con cui è stato definitivo l’assetto organizzativo della Direzione regionale “Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio”;

VISTI gli atti di organizzazione e successivi atti di novazione, decorrenti dal 01 luglio 2025, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti delle aree incardinate nella Direzione regionale “*Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio*”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G16225 del 02 dicembre 2024 con cui è stato conferito l’incarico dirigenziale dell’Area “Pianificazione e attuazione interventi a difesa della costa” all’Ing. Valerio Camponeschi;

VISTO il decreto del direttore dell’11 luglio 2025 n. G08950, con il quale è stata conferita ai dirigenti della Direzione regionale “*Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio*” la delega al potere di sottoscrivere note, comunicazioni e atti di carattere endoprocedimentale, presupposti, preparatori e successivi all’adozione degli atti finali, riferiti agli ambiti di competenza, fatta eccezione per quelli che comportano impegno di spesa, ai sensi dell’art. 166 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante *Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 112/98, all’art.89, comma 1, lettera h) conferisce alle Regioni tutte le funzioni relative “alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri”;
- la Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, recante “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. 183/1989” affronta, in maniera organica, la materia della difesa delle coste individuando competenze nell’ambito della pianificazione (art. 13) e della manutenzione (art. 33);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 07/08/2025 che approva il documento di programmazione per il periodo 2025-2029 “Interventi per la difesa integrata della costa del Lazio”, il quale identifica la tipologia degli interventi prioritari per la difesa della costa del Lazio e le azioni complementari necessarie, indicando altresì gli interventi finanziati e in corso di esecuzione e gli ulteriori interventi da realizzare, in base alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 814 del 18/09/2025 è stata approvata l'individuazione degli interventi prioritari da realizzare nell'ambito della programmazione PR Lazio FESR 2021-2027 – Azione 2.4.1.b) "Interventi di prevenzione dell'erosione costiera";

CONSIDERATO che tra gli interventi finanziati sono presenti i seguenti interventi:

- Ripascimento protetto da barriere e pennelli loc. Fregene nord nel Comune di Fiumicino – I^a stralcio – livello di progettazione PFTE;
- Ripascimento protetto da barriere e pennelli a protezione del tratto di litorale di Ostia Levante I^a stralcio - livello di progettazione: DIP;
- Ricarica delle scogliere esistenti in località Ostia Ponente - livello di progettazione: DIP;

CONSIDERATO che con determinazione n. G13268 14/10/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva e al coordinamento per sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di Ripascimento protetto da barriera e pennelli in loc. Fregene Nord nel comune di Fiumicino - I stralcio;

CONSIDERATO che è stato redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento di Ripascimento protetto da barriere e pennelli a protezione del tratto di litorale di Ostia Levante I^a stralcio;

CONSIDERATO che è stato redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento di Ricarica delle scogliere esistenti in località Ostia Ponente;

CONSIDERATO che si intende procedere tramite procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro con riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera c) del Codice degli Appalti, da sottoscrivere con più operatori economici, cui affidare lavori e servizi per la realizzazione di opere rigide a difesa della costa del Lazio;

VISTO l'art. 59 comma 1 che prevede che *le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza [...];*

CONSIDERATO che:

- ai fini di un accordo quadro non è necessario l'impegno di spesa preventivo così come specificato, anche recentemente, dalla Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità su atti di governo e delle amministrazioni dello stato, nella Delibera n. SCCLEG/1/2023/PREV, adottata nell'adunanza generale del 10 febbraio 2023;
- l'accordo serve a semplificare le procedure in caso di prestazioni ripetitive, consentendo di specificare in anticipo i costi di un programma di spese/investimenti,

garantendo allo stesso tempo il massimo della flessibilità, l'economicità della prestazione ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

- l'accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei contratti discendenti e non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare tutta la prestazione di cui all'importo massimo definito in sede di Accordo;
- il valore economico dell'Accordo quadro non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto;

VISTO QE economico presunto per la realizzazione degli interventi di opere rigide a difesa della costa del Lazio di sopra elencati è:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
Importo totale lavori a misura	13.200.000,00 €
B) COSTI PER LA SICUREZZA SUI LAVORI	
Importo totale costi per la sicurezza sui lavori	132.000,00 €
TOTALE LAVORI A) + B)	13.332.000,00 €
C) SERVIZI A BASE D'ASTA	
Progettazione e PSC	300.000,00 €
TOTALE SERVIZI C)	300.000,00 €
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D1) DL e CSE	399.960,00 €
D2) Cassa previdenziale (4% di C1 e D1)	27.998,40 €
D3) Imprevisti (5% di A+B)	666.600,00 €
D4) Oneri art. 45 D.lgs. 36/2023 (2% di A+B+C+D)	272.640,00 €
D5) IVA 22% (su A+B+C+D con esclusione di D4)	3.239.842,85 €
D6) ANAC	880,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE D)	4.607.921,25 €
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)	18.239.921,25 €

VISTA la Delibera dell'ANAC n. 598 del 30/12/2024 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2025 che, ai sensi dell'art. 222 co. 12 del D.lgs. 36/2023, stabilisce l'ammontare delle contribuzioni dovute da parte dei soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 comma 1 della suddetta Delibera sono obbligati alla contribuzione:

- a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato 1 del d.lgs. 36/2023;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato 1 del d.lgs. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

c) le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

Quota Stazione Appaltante	Quota economico	Operatore
€ 880,00	€ 220,00	

VISTO l'art. 15 del Dlgs 36/2023 ed in particolare il comma 1 che dispone che *nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;*

RITENUTO quindi necessario procedere alla nomina del responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'affidamento di lavori e servizi per la realizzazione di opere di ripascimento a difesa della costa del Lazio;

CONSIDERATO che il Geol. Daniela Nolasco, funzionario in servizio presso l'Area Pianificazione e attuazione interventi a Difesa della Costa della Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio risulta in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di detto incarico;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro è di € 13.632.000,00 (comprensivo di costi della sicurezza e della manodopera stimati dall'Amministrazione e non soggetti a ribasso) ed è così suddiviso:

Lavori di difesa della costa (a misura)	13.200.000,00 €
Servizi (a misura)	300.000,00 €
Costi per la sicurezza relativi a lavori a misura	132.000,00 €
TOTALE IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	13.632.000,00 €

CONSIDERATO che il valore complessivo dell'Accordo Quadro costituisce il tetto massimo di spesa entro il quale potranno eventualmente essere affidate le prestazioni – tramite Contratto Applicativo - nel periodo di validità dell'Accordo Quadro;

CONSIDERATO che l'articolo 45, "Incentivi per funzioni tecniche" del D.lgs. 36/2023 recita "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento [...]"

CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 17/07/2025, sono state apportate le modifiche al citato r.r. n. 1/2002 per la disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

CONSIDERATO che l'art 383 quinque del medesimo r.r. n.1/2002, prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;

RITENUTO che, per la gestione del presente appalto, nominare il gruppo di lavoro incaricato dell'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, del R.R. n. 1/2002, e della linea guida Anac n. 3 (punto 9) approvate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del'11 ottobre 2017 di aggiornamento della precedente delibera 1096 del 26 ottobre 2016, è così composto:

- Daniela Nolasco: Responsabile Unico del Progetto,
- Ing. Valerio Camponeschi: Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, Progettazione ed esecuzione e di affidamento;
- Alessio Mancini: Collaboratore;
- Antonio Alessandrini: Collaboratore;

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 383 quinque, comma 2;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 383 septies, la risorsa finanziaria del fondo verrà di volta in volta determinata a seguito dei contratti applicativi stipulati;

RITENUTO altresì di espletare la procedura di affidamento in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, avvalendosi a tal fine della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: STELLA) della Regione Lazio, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale>, secondo le regole tecniche della stessa;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione di una procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro con riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera c) del Codice degli Appalti, da sottoscrivere con più operatori economici, cui affidare i lavori e servizi per la realizzazione di opere rigide a difesa della costa del Lazio per un importo di € 13.632.000,00 e di approvare la documentazione di seguito elencata;

- Bando di gara (disponibile dopo la richiesta ad ANAC, tramite STELLA, della pubblicazione della procedura sul TED e sulla Piattaforma a Valore Legale, non materialmente allegato alla determina);
- Disciplinare di gara;
- Allegato A1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI CONNESSE
- Allegato A1 bis - DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
- Allegato A2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
- Allegato A3 - DICHIARAZIONI ULTERIORI PER SOGGETTI ASSOCIATI
- Allegato A4 - ATTESTAZIONE DI AVVALIMENTO
- Allegato A5 - MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

- DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato e disponibile su STELLA e non materialmente allegato alla determina)
- DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato e disponibile su STELLA e non materialmente allegato alla determina);
- DGUE (ausiliaria) – (modello elaborato e disponibile sul STELLA e non materialmente allegato alla determina);
- Schema di Accordo Quadro;
- Schema di contratto applicativo

DATO ATTO che gli oneri connessi all'intervento sopraindicato trova copertura sui capitoli di bilancio regionale del PR Lazio FESR 2021-2027, esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 con le prenotazioni assunte con deliberazione n. 814 del 18/09/2025;

ATTESO che la procedura sarà, altresì pubblicata, tramite il portale STELLA, sulla GUUE, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, sul sito istituzionale della Regione Lazio sez. Amministrazione Trasparente e sul BURL;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il QE economico presunto per la realizzazione degli interventi di opere rigide a difesa della costa del Lazio di sopra elencati è:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
Importo totale lavori a misura	13.200.000,00 €
B) COSTI PER LA SICUREZZA SUI LAVORI	
Importo totale costi per la sicurezza sui lavori	132.000,00 €
TOTALE LAVORI A) + B)	13.332.000,00 €
C) SERVIZI A BASE D'ASTA	
Progettazione e PSC	300.000,00 €
TOTALE SERVIZI C)	300.000,00 €
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D1) DL e CSE	399.960,00 €
D2) Cassa previdenziale (4% di C1 e D1)	27.998,40 €
D3) Imprevisti (5% di A+B)	666.600,00 €
D4) Oneri art. 45 D.lgs. 36/2023 (2% di A+B+C+D)	272.640,00 €
D5) IVA 22% (su A+B+C+D con esclusione di D4)	3.239.842,85 €

D6) ANAC	880,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE D)	4.607.921,25
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)	18.239.921,25 €

2. Di procedere all'indizione di una procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro con riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera c) del Codice degli Appalti, da sottoscrivere con più operatori economici, cui affidare i lavori e servizi per la realizzazione di opere rigide a difesa della costa del Lazio per un importo di € 13.632.000,00 come di seguito specificato:

Lavori di difesa della costa (a misura)	13.200.000,00 €
Servizi (a misura)	300.000,00 €
Costi per la sicurezza relativi a lavori a misura	132.000,00 €
TOTALE IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	13.632.000,00 €

3. di dare atto che il Responsabile del Progetto, di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Geol. Daniela Nolasco, funzionario in servizio presso l'Area Pianificazione e attuazione interventi a Difesa della Costa della Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio;
4. di espletare la procedura di affidamento in modalità telematica, ai sensi degli artt. 21 e 25 del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi a tal fine della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" della Regione Lazio, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale> secondo le regole tecniche della stessa;
5. di applicare l'art. 107, comma 3 del Codice dei Contratti, che consente, nelle procedure aperte, la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (cd. "*inversione procedimentale*");
6. di approvare i seguenti atti di gara relativi al servizio in oggetto, allegati al presente atto e composti da:
- Bando di gara (disponibile dopo la richiesta ad ANAC, tramite STELLA, della pubblicazione della procedura sul TED e sulla Piattaforma a Valore Legale, non materialmente allegato alla determina);
 - Disciplinare di gara;
 - Allegato A1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI CONNESSE
 - Allegato A1 bis - DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
 - Allegato A2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
 - Allegato A3 - DICHIARAZIONI ULTERIORI PER SOGGETTI ASSOCIATI
 - Allegato A4 - ATTESTAZIONE DI AVVALIMENTO
 - Allegato A5 - MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA
 - DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato e disponibile su

- STELLA e non materialmente allegato alla determina)
- DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato e disponibile su STELLA e non materialmente allegato alla determina);
 - DGUE (ausiliaria) – (modello elaborato e disponibile sul STELLA e non materialmente allegato alla determina);
 - Schema di Accordo Quadro;
 - Schema di contratto applicativo
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 36/2023, il Bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
 8. di pubblicare integralmente tutti gli atti di gara sulla piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio e, quindi, integralmente scaricabili dagli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara telematica;
 9. di pubblicare il presente atto, sul sito web della Regione Lazio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. n. 36/2023 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART 59 DEL D.LGS. n. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RIGIDE A DIFESA DELLA COSTA DEL LAZIO

CUP: F88H25001890006

TERMINE RICEZIONE OFFERTE: _____

TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI: _____

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni riferite all'appalto di rilevanza comunitaria finalizzato alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 per la realizzazione degli interventi a difesa della costa del Lazio. Segnatamente con Deliberazione n._____ del _____, questa Amministrazione ha approvato l'avvio di una procedura finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro con riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera c) del Codice degli Appalti, da sottoscrivere con più operatori economici, cui affidare i lavori e servizi per la realizzazione di opere rigide a difesa della costa del Lazio.

L'affidamento in oggetto avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice degli Appalti.

Il luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto dei contratti applicativi è l'intera costa del Lazio, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

NUTS: ITI43

Codice CPV: 45243110-6

CUP: F88H25001890006

La **Stazione Appaltante** è la Regione Lazio - Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio – Area Pianificazione e Attuazione Interventi a Difesa della Costa - Via di Campo Romano n. 65, 00173 Roma, C.F. 80143490581.

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'articolo 15 del Codice degli Appalti è la dott.ssa Geol. Daniela Nolasco Area Pianificazione e Attuazione Interventi a Difesa della Costa della Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio; e-mail: dnolasco@regione.lazio.it

È intenzione della stazione appaltante ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3, D.lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, alla verifica dell'anomalia se necessaria e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

1.1 ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Per lo svolgimento della procedura di gara e per il successivo affidamento, la Regione Lazio si avvale della propria piattaforma telematica di e-procurement denominata “**STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio**” (in seguito: STELLA), accessibile all’indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale>

L’accesso alla piattaforma regionale STELLA potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un’autenticazione basata sugli strumenti di seguito elencati:

- **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), soluzione per accedere ai servizi della pubblica amministrazione in sicurezza e con un’unica identità digitale;
- **CIE** (Carta di Identità Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne consentono l’utilizzo;
- **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è, inoltre, indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del soggetto/dei soggetti che sottoscrive/sottoscrivono l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni allegate, l’offerta tecnica e l’offerta economica;
- essere in possesso di un sistema di “**marcatura temporale**” certificata;
- - essere in possesso di una **casella di posta elettronica certificata (PEC)** per gli operatori stabiliti in Italia, o **E-MAIL** per gli operatori non stabiliti in Italia, da indicarsi nell’apposito campo dei form di registrazione;
- la registrazione alla piattaforma telematica STELLA, mediante accesso diretto al seguente link: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/registrazione>

A tal fine si invitano i concorrenti a prendere visione dei **Manuali operativi per gli Operatori Economici per l’utilizzo della piattaforma telematica STELLA**, disponibili al seguente indirizzo: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> (Vedasi nello specifico caso la “Guida alla registrazione e alle funzioni base”).

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico. L’Operatore Economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della piattaforma STELLA dall’account riconducibile all’Operatore

Economico stesso; **ogni azione inherente all'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.**

I chiarimenti e tutte le comunicazioni dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le *"Regole di utilizzo della piattaforma telematica"* sopra indicate.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite da questa Amministrazione o di gestione della propria iscrizione agli Elenchi di operatori economici.

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

Si raccomanda, pertanto, di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e, in particolare, dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC inserita in fase di registrazione, che sarà utilizzata per le comunicazioni di cui al successivo **punto 2.3**; in caso di indicazione di un indirizzo PEC erroneo o non funzionante oppure, pur avendo sede in Italia, di un indirizzo di posta elettronica non certificata, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC/E-MAIL di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste di questa Stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica, assumendosene la piena responsabilità.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c) e d) del Codice degli Appalti, il consorzio è l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara e che dovranno essere inseriti nell'apposito campo (indicato dal sistema in fase di invio dell'offerta) il Codice fiscale e la PEC sia del mandatario che del/dei mandante/i inseriscano (si veda il successivo **art. 13**);
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g) e h) del Codice degli Appalti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo è l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione.

1.2 DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La Piattaforma “**STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio**” è una piattaforma gestita in house dalla Regione Lazio.

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura in modalità telematica tutti gli operatori interessati devono essere in possesso della dotazione informatica (hardware e software) indicata nei **Manuali operativi per gli Operatori Economici per l'utilizzo della piattaforma telematica STELLA**, di cui sopra.

Si raccomanda la lettura delle regole di utilizzo **che devono essere accettate in fase di registrazione alla Piattaforma.**

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma telematica e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le “*Regole di utilizzo della piattaforma telematica*” di cui sopra, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Portale Appalti o le comunicazioni attraverso la Piattaforma telematica.

Il **tempo del Sistema** è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma medesima e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata della Piattaforma. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

1.3 FIRMA DIGITALE

Si segnala la necessità di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, nonché degli altri operatori economici eventualmente tenuti a sottoscrivere l'offerta e/o altre dichiarazioni in essa contenute, una **firma digitale** generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una **firma elettronica qualificata** e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.2014 e dell'art. 29 del C.A.D di cui al D.lgs. 82/2005. Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, **verranno considerati come carenti di sottoscrizione** qualora siano firmati con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID. **Non è consentito** firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

1.4 MARCATURA TEMPORALE

Nei casi previsti dal presente Disciplinare, in quanto necessario attribuire ad un documento certezza circa il momento in cui questo è stato redatto ed è divenuto valido o riferire ad una data certa le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000, si ricorre alla sua marcatura temporale. Per "marca temporale" si intende una evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale e di attribuire data certa ad un documento informatico. Consiste nella generazione da parte di una Autorità di certificazione (Time Stamping Authority), terza parte fidata, di una ulteriore firma digitale, aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore, cui è associata l'informazione relativa a una data e un'ora certa.

Qualora non venga apposta la marcatura temporale certificata, le dichiarazioni si intendono rese – anche ai fini della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o invertire - alla data di presentazione dell'offerta tramite il portale appalti, come risultante dalla PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e dal relativo numero di protocollo.

1.5 ASSISTENZA TECNICA

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura per tutte le problematiche inerenti alla registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte possono rivolgersi al servizio di assistenza tecnica tramite l'indirizzo e-mail: supporto.stella@regione.lazio.it

È attivo anche un call center al numero 06/997744 attivo nei giorni lavorativi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:

- ✓ Documentazione progettuale: a seconda dello stato di avanzamento delle attività tecniche per ciascuno degli interventi a base di gara, la documentazione progettuale è costituita dal Documento di Indirizzo alla Progettazione o dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o

dal Progetto Esecutivo. Per quanto riguarda l'elenco degli elaborati, si fa riferimento a quanto previsto all'Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023.

- ✓ Schema di Contratto
- ✓ Disciplinare di gara;
- ✓ Allegati al Disciplinare di gara:
 - A1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse;
 - A1-bis Assolvimento imposta di bollo
 - A2 Dichiarazioni integrative;
 - A3 Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati;
 - A4 Attestazioni di Avvalimento;
 - Modello di Offerta economica

Ai sensi dell'art. 88 del Codice degli Appalti la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto nel portale della piattaforma telematica dell'ente raggiungibile tramite l'indirizzo internet <https://www.regione.lazio.it/avvisi-e-band>

La disponibilità dei documenti e degli atti di gara sul Portale Amministrazione Trasparente determina la piena conoscibilità degli stessi e, quindi, il doveroso rispetto delle clausole ivi contenute da parte degli operatori economici, non potendo essere considerato il mancato caricamento dei medesimi file nell'ambito dell'Area riservata del Portale appalti quale causa di errore scusabile per eventuali omissioni documentali.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione nella Piattaforma STELLA, **entro e non oltre le ore 13:00 del XX.XX.2025**

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte **a tutte le richieste** presentate in tempo utile vengono fornite, **mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma STELLA nell'apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile come innanzi indicato nonché sul Portale Amministrazione Trasparente**, almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte **e, quindi, entro le ore 13:00 del XX.XX.2025**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico specialistica legata all'utilizzo dell'FVOE risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'Anac.

2.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica, di cui al precedente **punto 1.1**, l'**indirizzo PEC** o, solo per gli operatori non stabiliti in Italia, l'**indirizzo di posta elettronica**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice degli Appalti.

Salvo quanto diversamente disposto nel **punto 2.2** del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora avvengano utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma STELLA, con le modalità indicate nel suddetto manuale di funzionamento.

Eventuali problemi temporanei devono essere **tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC** difesadellacosta@pec.regione.lazio.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capofila/consorzio all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati o in qualsiasi modo riuniti.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice degli Appalti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di **avvalimento**, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'oggetto dell'accordo quadro sono le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare, qualora si manifestasse la necessità, gli interventi di difesa della costa del Lazio, al fine di mitigare gli effetti dell'erosione costiera, che consistono nella realizzazione di opere rigide e/o la rifioritura di opere rigide esistenti (soffolte, pennelli o una combinazione di queste) sommerse o semisommerse, realizzate preferibilmente con scogli (massi naturali di pietra), il dragaggio e il ripascimento, per garantire il versamento di sabbia contenuto tra le barriere e l'eventuale servizio accessorio di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, se necessario, e progetto esecutivo), incluse tutte le attività necessarie per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni/pareri degli Enti competenti, compresi i rilievi topobatimetrici e qualsiasi altra attività complementare necessaria.

Il tutto come meglio descritto e da espletarsi secondo i termini, condizioni e prescrizioni del presente Disciplinare, dello “Schema di Accordo Quadro” e degli elaborati di progetto.

Le opere da realizzare-riguardano nello specifico i seguenti interventi:

- **Ripascimento protetto da barriere e pennelli loc. Fregene nord nel Comune di Fiumicino – I^ stralcio** - livello di progettazione: PFTE (approvato con Determinazione n. G13268 14/10/2025);
- **Ripascimento protetto da barriere e pennelli a protezione del tratto di litorale di Ostia Levante I^ stralcio** - livello di progettazione: D.I.P.;
- **Ricarica delle scogliere esistenti in località Ostia Ponente** - livello di progettazione: D.I.P.

Tali interventi sono meglio descritti nella documentazione progettuale allegata al presente disciplinare e composti dagli elaborati previsti dall’Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023

Potranno essere affidati anche eventuali altri interventi analoghi, in aggiunta a quelli sopra elencati e riportati negli elaborati progettuali, qualora la Stazione Appaltante reperisca i necessari finanziamenti.

Per questi interventi la Stazione Appaltante si riserva di affidare all’appaltatore eventualmente anche la progettazione esecutiva.

Le tipologie di prestazione affidabili all’interno dell’accordo quadro sono quelle indicate come opere marittime, all’interno del vigente prezzario regionale del Lazio.

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, di tutte le prestazioni dedotte nella documentazione progettuale allegata al presente atto, della quale l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, da eseguirsi nell’ambito di un contratto misto di lavori e servizi art. 14, comma 18 del Codice degli Appalti, in cui i lavori costituiscono l’oggetto principale mentre l’eventuale servizio di redazione del Progettazione di ogni livello, composto dagli elaborati previsti dell’Allegato I.7, e gli altri eventuali servizi accessori assumono carattere secondario.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative ed aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

L’esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

3.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIE DI LAVORAZIONE

L’importo complessivo stimato dell’Accordo Quadro è di € **13.632.000,00** (comprensivo di costi della sicurezza e della manodopera stimati dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso) ed è così suddiviso:

Lavori di difesa della costa (a misura)	13.200.000,00 €
---	-----------------

Servizi (a misura)	300.000,00 €
Costi per la sicurezza relativi a lavori a misura	132.000,00 €
Valore complessivo Accordo Quadro	13.632.000,00 €

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro costituisce il tetto massimo di spesa entro il quale potranno eventualmente essere affidate le prestazioni – tramite Contratto Applicativo - nel periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Il valore dell'Accordo Quadro, come sopra previsto, non impegna la stazione appaltante ad affidare i contratti specifici fino alla sua concorrenza, mentre gli affidatari rimangono vincolati a partecipare al rilancio competitivo tra gli operatori con cui è stato sottoscritto l'accordo quadro.

Il corrispettivo di ciascun Contratto Applicativo sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico aggiudicatario sul vigente prezzario regionale del Lazio, al Computo metrico predisposto per ciascun affidamento, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza determinato dalla Stazione Appaltante con riferimento ad ogni Contratto Applicativo.

L'importo dei **costi per la sicurezza** stimati dall'Amministrazione con riferimento all'Accordo Quadro è di **€ 132.000,00** e non è soggetto a ribasso. Nell'importo stimato sono compresi anche i costi per l'applicazione e l'adozione dei protocolli di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori. L'importo dei costi della sicurezza sarà comunque determinato dalla sommatoria degli importi dei costi della sicurezza dei singoli contratti applicativi.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice degli Appalti, l'importo comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato in **€ 3.199.680,00**. Trattandosi di Accordo Quadro, la quota di incidenza della manodopera non è quantificabile a priori ed è stata pertanto presa come riferimento una percentuale pari a circa il **24%** del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro. Per la determinazione del costo della manodopera la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Codice degli Appalti, fa riferimento al "F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative".

Gli operatori economici possono indicare **nella propria istanza di partecipazione il differente contratto collettivo da essi applicato**, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelle indicate dalla stazione appaltante (art. 11, comma 3, del Codice degli Appalti).

La modalità di determinazione del corrispettivo, ai sensi dell'art 3, dell'allegato I.7, del Codice degli Appalti, è a misura.

L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro non avrà nulla a che pretendere fintanto che non saranno perfezionati i successivi contratti applicativi, in relazione ai quali l'Amministrazione non ha alcun vincolo quantitativo.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice degli Appalti (Tabella A) e in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto (CSA-Parte amministrativa), l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Descrizione prestazioni	Categoria/ CPV	Importo lavori/servizi a misura	Costi di sicurezza	Importo totale presunto
LAVORI				
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7 Classe VIII	13.200.000,00	132.000,00	13.332.000,00
SERVIZI				
Progettazioni	IDRAULICA – D.01 Opere di navigazione interna e portuali	300.000,00	N.A.	300.000,00
Importo totale servizi a misura		450.000,00		300.000,00
Importo totale		13.650.000,00	132.000,00	13.632.000,00

Trattandosi di prestazioni al momento non esattamente predeterminate, in ordine alla quantità di lavori e servizi che nel tempo dovranno essere eseguiti, questa Amministrazione procederà all'attivazione di singoli Contratti Applicativi, man mano che l'esatta misura e consistenza delle prestazioni sarà definita, sulla base delle clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante la presente procedura di evidenza pubblica.

Pertanto, tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase la misura e la consistenza dei singoli interventi, si è ritenuto necessario rapportare i requisiti di qualificazione (ivi compresa la classifica SOA di cui al successivo **punto 7.1**) all'importo massimo stimato delle lavorazioni e dei servizi che potranno essere affidati durante la vigenza dell'intero Accordo Quadro.

Con riferimento alla classe della attestazione SOA di cui al successivo **punto 7.1**, è necessario il **possesso della classe VIII**. Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, l'attività di localizzazione e bonifica da ordigni bellici, deve essere eseguita da impresa iscritta nell'Albo delle Imprese specializzate, come individuate nell'art. 2 del DM 11.05.2015 n. 82, come previsto dal successivo **punto 7.2.1 lett. c)**. Qualora non in possesso di tali requisito, la ditta aggiudicataria dovrà necessariamente costituirsi in raggruppamento con una delle imprese specializzate iscritta nell'elenco sopra richiamato oppure

affidare in subappalto l'attività di bonifica ad impresa specializzata iscritta nell'elenco sopra richiamato per tale categoria e classe.

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, l'attività di progettazione deve essere eseguita da prestatori di servizi di ingegneria e architettura, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non possieda autonomamente il requisito oppure non si costituisca in raggruppamento, trattandosi di subappalto "necessario", la mancanza della dichiarazione di ricorrere al subappalto nel DGUE, come previsto dal successivo **punto 9, comporta l'esclusione dell'operatore economico concorrente.**

3.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Si ritiene non appropriato suddividere l'Accordo quadro in lotti funzionali o prestazioni ed in particolare la mancata suddivisione in lotti, deriva dal fatto che è necessario assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articoleranno i successivi diversi appalti, nonché garantire la razionalizzazione e realizzare i conseguenti risparmi di spesa. L'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe rischiare seriamente di pregiudicare la corretta ed omogenea esecuzione degli appalti derivati con la conseguenza che, soprattutto nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, non si otterrebbe la stessa efficacia raggiungibile attraverso una gestione globale degli interventi su tutta l'area.

3.4 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Secondo quanto previsto dall'art. 102 del Codice degli Appalti, gli operatori economici sono obbligati ad assumere i seguenti impegni:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

d) conformarsi, per le attività di propria competenza, alle indicazioni e linee guida fornite dalla Regione, in tema di monitoraggio, controllo, rendicontazione, gestione finanziaria e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dei progetti;

e) assicurare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo gara (CIG) su tutti gli atti amministrativo/contabili

Pertanto, l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni.

3.5 REVISIONE PREZZI E MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del Codice degli Appalti, il prezzo dei lavori, con riferimento al singolo contratto attuativo, può essere oggetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al prezzo complessivo del contratto, che si attivano nei casi previsti al comma 2 del suddetto articolo e secondo le modalità previste nell'allegato II.2-bis del Codice degli Appalti.

In riferimento ai singoli contratti attuativi, qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche contrattuali o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Codice degli Appalti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica l'art. 120 del Codice degli Appalti e l'art. 5 dell'Allegato II.14.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice degli Appalti, qualora in corso di esecuzione di un contratto attuativo si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto attuativo; in caso di variazione in aumento tale importo concorrerà al raggiungimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro. Per quanto riguarda la disciplina in ordine alle modifiche del contratto in fase di esecuzione si rimanda all'art. 4 dello schema di contratto attuativo.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA E OPZIONI

L'Accordo Quadro ha una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli Contratti Applicativi.

Nel caso in cui al termine di validità dell'Accordo Quadro non sia ancora esaurita la somma economica stabilita come quantitativo massimo, questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice degli Appalti, si riserva di **prorogare** la durata dell'Accordo Quadro allo stesso aggiudicatario della procedura, agli stessi prezzi, patti e condizioni derivanti dal ribasso percentuale da lui offerto in sede di gara, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, **sino ad un massimo di mesi 6.**

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice degli Appalti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni l'**APPALTATORE** dovrà eseguire le prestazioni ordinate fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo a base di gara, alle condizioni originariamente previste in gara e senza fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 2.726.400,00** oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui, eventuali prestazioni e/o servizi integrativi non previsti dovessero essere ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero per ottemperare alla richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

La portata della modifica del contratto d'appalto non potrà superare l'importo di **€ 2.756.400,00** oltre IVA e oneri di legge se dovuti. La natura della modifica concerne sia l'espletamento di ulteriori prestazioni, nel caso in cui esse siano ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento, ovvero per ottemperare alla richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, non previste nel contratto originario, sia una eventuale variazione dei prezzi e/o dei costi standard delle opere ove definiti, senza modificare la natura generale del contratto.

Ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. f), del Codice degli Appalti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, secondo quanto previsto nella documentazione posta a base dell'affidamento, nel caso in cui essi siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento, ovvero per ottemperare alla richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel capitolo speciale d'appalto e nel contratto d'appalto originario. L'importo massimo stimato per l'affidamento di servizi analoghi ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. f) è pari a **€ 3.000.000,00** oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

In conformità all'art. 120, comma 2, il contratto può essere modificato per le ipotesi suddette solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 26.421.400,00 al netto dell'IVA così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara	Importo eventuale Opzione quinto d'obbligo	Importo dell'eventuale opzione di servizi integrativi	Importo Per servizi analoghi
€ 13.632.000,00	€ 2.726.400,00	€ 2.756.400,00	€ 3.000.000,00
VALORE GLOBALE MASSIMO STIMATO			€ 22.114.800,00

L'importo dei corrispettivi a base di gara pari a € 13.632.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti, trova copertura nei fondi PR-FESR 2021-2027 disponibili. Le opzioni individuate potranno essere attivate a seguito di integrazione del finanziamento o reperimento di altri fondi.

4.2 PENALI

In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate dal RUP per l'espletamento delle singole attività, indicate nel presente accordo e negli eventuali contratti applicativi, per fatto non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito l'Amministrazione applicherà all'appaltatore per ciascun giorno di ritardo una penale pari al **1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 1,5 per mille e il 10 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'appaltatore nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, non dalla voce di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di irrogazione delle penali stesse.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto attuativo.

Ferma restando l'applicazione delle penali permane la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto attuativo nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'appaltatore si impegna espressamente a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore.

L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4.3 PREMIO DI ACCELERAZIONE

In conformità all'art. 126, comma 2, del Codice se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo secondo la seguente soglia:

- il premio è calcolato nella misura del 1,5 per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo rispetto al termine di esecuzione.

L'ammontare del premio di accelerazione non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte ex art. 126 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Il premio è corrisposto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base del predetto criterio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.lgs. 36/2013):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di

produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale; non è ammessa, pertanto, la partecipazione alla procedura di gara da parte degli operatori economici in capo ai quali sussistono una o più cause di esclusione, automatica e non, tra quelle elencate negli articoli 94 e 95 del Codice degli Appalti, o ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98 del Codice, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando comma 3):

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

N.B. Gli operatori economici sono tenuti a comunicare nel DGUE e/o con idonee dichiarazioni integrative rese ai sensi del dpr 445/00:

- le sentenze di condanna passate in giudicato senza limiti temporali, per i reati contemplati dagli artt 94 e 95 del Codice degli Appalti che siano state emesse in capo ai soggetti di cui all'art 94, comma 3, del Codice degli Appalti; non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati,

quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

- le annotazioni inserite nel casellario informatico tenuto dall'Anac rilevanti ex artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti;

La omessa dichiarazione circa la sussistenza delle predette sentenze di condanna e annotazioni da parte degli operatori economici, qualora accertate dalla stazione appaltante in sede di verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art 99 del Codice degli Appalti, comporterà l'esclusione dalla gara degli stessi operatori economici con conseguente denuncia presso le competenti autorità.

Gli operatori economici che hanno provveduto a dichiarare la sussistenza delle predette criticità possono fornire, di propria iniziativa contestualmente alla presentazione della offerta o, su richiesta specifica della stazione appaltante a mezzo procedura di contraddittorio, qualora la attivazione sia ritenuta opportuna da parte di questa ultima, la prova di avere adottato misure sufficienti ed idonee a dimostrare la propria affidabilità ai sensi dell'art 96, comma 6, del Codice degli Appalti; dette misure saranno poi discrezionalmente valutate dalla stazione appaltante

Gli operatori economici, anche non stabiliti in Italia, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 61 comma 1 del Codice degli Appalti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice degli Appalti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione **sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi di operatori economici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66 e 67 del Codice degli Appalti.

Le **aggregazioni tra imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice degli Appalti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009,

n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 pur se riferita agli articoli 34 e 35 del D. Lgs. n. 193/2006; eppure, le argomentazioni proposte sono state ritenute in linea col D. Lgs. n. 50/2016, così come oggi possono ragionevolmente convivere con l'attuale Codice degli Appalti).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 commi 5 e 6 del Codice degli Appalti, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
 - le cause di esclusione di cui all'articolo 100 e della Parte V dell'allegato II.12 del Codice degli Appalti;
- Al successivo **art. 7** sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 14, comma 18, ultimo periodo del Codice degli Appalti "L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice degli Appalti per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto".

È dunque necessaria la qualificazione obbligatoria cumulativamente richiesta tanto per la prestazione di servizi quanto per quella attinente ai lavori.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice degli Appalti.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Ai fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, secondo quanto previsto all'art. 10 del D.lgs. 231/2007, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica in merito al rispetto delle disposizioni ivi previste riguardo tutti i soggetti di cui all'art. 3 del suddetto Decreto coinvolti in qualsiasi fase dell'Accordo Quadro.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente disciplinare.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice degli Appalti sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice degli Appalti è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice degli Appalti, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice degli Appalti, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice degli Appalti, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- ✓ descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice degli Appalti;
- ✓ motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice degli Appalti dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico **non è escluso**. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice degli Appalti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice degli Appalti al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.lgs. n.159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'**iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

N.B.: l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1 comma 53 L. n. 190/2012.

Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire dette lavorazioni, l'iscrizione alla *white list* dev'essere posseduta dall'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui le dette lavorazioni siano eseguite da un subappaltatore, l'iscrizione dev'essere posseduta dal subappaltatore medesimo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo l'iscrizione deve essere posseduta da ciascuna impresa che esegue le suddette lavorazioni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice degli Appalti, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare di gara avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo della banca dati ANAC e, nello specifico, mediante il fascicolo virtuale FVOE 2.0, nelle modalità di cui alle Delibere dell'ANAC n°262/2023 Regolamento attuativo ex art. 24. co.4 del Codice degli Appalti e n°582/2023.

È onere degli operatori economici seguire quanto indicato nel manuale per l'operatore economico ed in particolare:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
- Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
- Accedere al servizio FVOE 2.0

Al riguardo si specifica che è onere dell'operatore economico, all'esito della prima seduta pubblica, autorizzare, all'interno del portale Anac - sezione FVOE 2.0, l'eventuale richiesta da parte della stazione appaltante di accesso ai documenti attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dello stesso operatore economico ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche di legge.

Ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del Codice degli Appalti, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso le suddette banche dati, la stazione appaltante acquisirà un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare e comunque procederà, nei tempi più brevi possibile, alla verifica effettiva del possesso dei suddetti requisiti da parte dell'operatore economico.

Gli operatori economici esteri (intracomunitari) che non hanno sede stabile in Italia saranno verificati senza FVOE.

7.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA QUOTA PARTE LAVORI

a) I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso - ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice degli Appalti - di **Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria OG7 e classifica VIII, tenendosi in conto quanto indicato all'**art. 3** del presente Disciplinare.

Con riferimento alla classe della attestazione SOA, ai fini della partecipazione si quanto previsto nell'Allegato II.12 art. 2 del Codice degli Appalti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

È ammesso l'avvalimento ai sensi di quanto previsto dal successivo **art. 8**.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, nella **Parte II Sezione A) Informazioni sull'operatore economico**.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato, **rilasciato da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.91 comma 3 del Codice degli Appalti, i concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato II.12 art. 3 del Codice degli Appalti accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, pari almeno a euro 60.000.000;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del Codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2) requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 art. 25;

b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato Allegato II.12;

3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 18 comma 15 dell'Allegato II.12 del Codice degli Appalti, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 18 comma 12 dell'Allegato II.12 del Codice degli Appalti, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

5) possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dall'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice degli Appalti.

In attuazione dei disposti dell'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice degli Appalti, i consorzi o i raggruppamenti, anche costituiti in Stati aderenti all'Unione Europea, - ai sensi dell'articolo 65 del Codice degli Appalti – può liberamente stabilire le quote di partecipazione al raggruppamento, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 104 del Codice degli Appalti, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui agli artt. 67 e 68 del Codice degli Appalti, possono ricorrere, in relazione alle lavorazioni di cui alla categoria OG7, all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara, come disciplinato al successivo punto 9.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento **o dai progettisti che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di partecipazione.**

I concorrenti devono essere, pertanto, in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei punti seguenti, comprovabili mediante una delle seguenti modalità:

7.1.1 OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE

Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 11, dell'allegato II.12 del Codice ed indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

7.1.2 OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

COSTITUZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO PER LA PROGETTAZIONE

Può dimostrare i requisiti di progettazione **con costituzione di un raggruppamento** dove:

- la mandante che assume il ruolo del progettista è individuata tra uno dei soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;
- la mandante che assume il ruolo di progettista è costituita da un RTP di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

In quest'ultimo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, **di almeno un giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, in caso rivesta il ruolo di mandante all'interno del RTI, l'impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria del raggruppamento (impresa di costruzioni).

7.1.3 OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

INCARICO A SOGGETTO ESTERNO (INDICATO)

Può dimostrare i requisiti di progettazione con:

- **incarico a singolo soggetto esterno o a più soggetti esterni non raggruppati** (non qualificati come concorrenti) fra di loro di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice.

- **incarico a progettisti esterni raggruppati** (questi ultimi non qualificati come concorrenti) di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

In quest'ultimo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno **un giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Si ricorda, a tal fine, che, in entrambi i casi, sub 3a) e 3b), ciascuno dei progettisti incaricati (che sono stati indicati) dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del Modello di Domanda di Partecipazione e del proprio DGUE.

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA QUOTA PARTE SERVIZI

7.2.1 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti minimi prescritti dalla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art.66 del Codice i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

7.2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui alla parte V dell'Allegato II.12

È richiesta l'iscrizione presso i competenti ordini professionali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice degli Appalti, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: **Iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale e della tipologia di prestazione che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione.

Lo stesso professionista indicato può ricoprire più figure professionali nel raggruppamento.

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- 1. Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro e Progettista opere marittime:** dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, di abilitazione all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale e assumere il ruolo di Responsabile del coordinamento del Gruppo di lavoro
- 2. Paesaggista (per il vincolo Paesaggistico):** secondo quanto previsto dal D.P.R. 328/2001, dovrà essere in possesso di una laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Urbanistica, Ingegneria civile, edile e ambientale, Scienze agrarie, alimentari e forestali relative alle classi LM-4,LM-48, LM-69, LM-73, LM-75 o di una Laurea magistrale della classe (D.M. n. 270/2004) dLM-3‘Architettura del Paesaggio’ (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009), , di abilitazione all'esercizio della professione e iscritto presso il competente ordine professionale.
- 3. Responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico (per la relazione archeologica conformemente a quanto prescritto dall'articolo 28 comma 4 del D. Lgs. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dell'All. I.8 del D. Lgs. 36/2023 e dal DPCM 14/02/2022):** dovrà essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto iscritto nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di verifica preventiva archeologica del MIBACT. Il predetto professionista, ai sensi del DPCM14/02/2022,

dovrà possedere i requisiti richiesti dal regolamento di cui al D.M. 60/2009, ovvero essere iscritto negli elenchi previsti dalla L. 110/2014 ed aver conseguito i titoli di studio e le esperienze professionali previsti per il profilo professionale di archeologo di I FASCIA di cui a regolamento D.M. 244/2019 e relativi allegati.

- 4. Geologo:** Geologo in possesso di laurea magistrale/specialistica, , di abilitazione all'esercizio della professione e iscritto all'albo professionale di riferimento.
- 5. Responsabile dell'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008:** dovrà essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D. lgs. n. 81/2008 (attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che assuma il ruolo di CSP - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. Per la comprova del requisito di cui al predetto punto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia dell'attestato di frequenza e relativi aggiornamenti obbligatori al corso per la Sicurezza nei Cantieri ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 per la formazione dei coordinatori per la sicurezza in cantiere in fase progettuale ed esecutiva (CSP e CSE).
- 6. Giovane professionista:** per i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per i professionisti incaricati.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GIEE.

È possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni.

È altresì possibile indicare per la stessa prestazione più di un professionista, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto responsabile nei confronti della stazione appaltante.

Il **gruppo di lavoro**, costituito da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali richieste, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali, dovrà comprendere tutte le figure professionali di cui sopra,

Si precisa che il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla procedura di gara e il soggetto incaricato di svolgere l'incarico può configurarsi esclusivamente quale:

- rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- raggruppamento temporaneo di imprese/professionisti (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.);
- rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come consulenza/collaborazione continuativa stabile e su base annua).

Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

È ammessa la sostituzione o integrazione di uno o più componenti della struttura operativa indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di legge e assicuri un livello di competenza ed esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 68 del Codice.

7.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente comproverà il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria attraverso:

a) Fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni degli esercizi precedenti a quello di indizione della procedura non inferiore a una volta (1) di quello posto a base di gara, pari a € 300.000,00 con cassa previdenziale e IVA esclusi (articolo 100, comma 11, del Codice).

Tale requisito è richiesto in considerazione dell'entità e complessità dell'incarico e della necessità di selezionare un operatore economico affidabile, caratterizzato da solidità economica e finanziaria.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Per le imprese di costruzione con attestazione SOA estesa alla progettazione rileva il fatturato virtuale, inteso quale ammontare del fatturato determinato applicando alle prestazioni eseguite i corrispettivi che sarebbero spettati, sulla base della tariffa professionale vigente al momento della redazione del progetto, a professionisti non appartenenti alla struttura tecnica dell'Impresa.

7.2.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di presentazione dell'istanza e relativi ai lavori della categoria e ID indicate nella successiva tabella per un importo globale pari almeno a una (1) volta l'importo stimato dei lavori della categoria e ID.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere
IDRAULICA – D.01 Opere di navigazione interna e portuali	VII/c	13.332.000,00

Per la categoria **IDRAULICA - D.01**, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o superiore a quello dei servizi da affidare ed abbiano la medesima destinazione funzionale (“Opere di navigazione interna e portuali”).

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

In sede di partecipazione alla gara l'Operatore Economico dovrà limitarsi a dichiarare i servizi svolti, tramite la compilazione dell'apposito *Allegato - Tabella dichiarazione requisiti professionali* predisposto dalla Stazione appaltante.

Ciascun servizio presentato sarà valutato tenendo conto anche del grado di affinità rispetto all'oggetto dell'affidamento, da stabilirsi sia con riferimento alle categorie di servizi di cui si compone, sia alla tipologia di intervento realizzato.

Nello specifico, sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di servizi riferiti alla Progettazione di interventi di difesa della costa finalizzati alla mitigazione del fenomeno dell'erosione costiera.

Dovranno essere chiaramente indicati:

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, ecc.);
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f), del Codice degli Appalti devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice degli Appalti utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, al Codice degli Appalti devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- ✓ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ✓ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito per servizi di ingegneria e architettura relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico - professionale (per i lavori)

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

I requisiti relativi ai servizi di ingegneria e architettura riguardanti la capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 al Codice degli Appalti devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale per i lavori:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale per servizi di ingegneria e architettura:

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice degli Appalti ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice degli Appalti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice degli Appalti al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice degli Appalti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice degli Appalti al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8. AVVALIMENTO

8.1 AVVALIMENTO PER I LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall'art 104 del Codice degli Appalti, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui agli artt. 67 e 68 del Codice degli Appalti, possono ricorrere, in relazione alle lavorazioni di cui alla categoria OG7, all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per

partecipare alla presente gara. Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti. La impresa ausiliata e la impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito che la impresa ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore economico. Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice degli Appalti, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile. In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento)" di cui alla parte II° del DGUE. Ciascuna impresa ausiliaria deve presentare un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato digitalmente dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull'operatore economico e su suoi rappresentanti – ivi compresi i cessati), dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati **al punto 15.3.1.** Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al **punto 15.2.**

A pena di nullità, dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art 104 del Codice degli Appalti e dall'Allegato II.12 art. 26 del Codice degli Appalti, tra cui:

- a) il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata, in cui:
 - la impresa ausiliata manifesti la volontà di avvalersi delle risorse della impresa ausiliaria per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la offerta allegando, nel caso di cui all'art 104, comma 2, del Codice degli Appalti, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'Anac;
 - la impresa ausiliaria si obblighi nei confronti della impresa ausiliata a fornire i requisiti richiesti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
 - siano elencati e specificati, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse (mezzi, strumenti, materiali, personale, ecc.) messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria e rivolta alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice degli Appalti (la dichiarazione deve essere resa singolarmente dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare l'impresa ausiliaria direttamente con la stazione appaltante);

- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria e rivolta alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art 100 del Codice degli Appalti (la dichiarazione deve essere resa singolarmente dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare l'impresa ausiliaria direttamente con la stazione appaltante);
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa ultima si obbliga verso l'impresa ausiliata e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento di cui è carente l'impresa ausiliata (la dichiarazione deve essere resa singolarmente dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare l'impresa ausiliaria direttamente con la stazione appaltante);
- e) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria e rivolta alla stazione appaltante con cui questa attesti che non partecipa alla gara in proprio o come associata o come consorziata (la dichiarazione deve essere resa singolarmente dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare l'impresa ausiliaria direttamente con la stazione appaltante);

La mancata elencazione e specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in favore della impresa ausiliata sul contratto di avvalimento, che determinerebbe la nullità di questo ultimo in conformità alle prescrizioni di cui alla precedente lettera a), come pure la mancata produzione delle dichiarazioni rese della impresa ausiliaria in conformità alle prescrizioni di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e), non essendo ammesso per tali carenze il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio, ex art. 101 del Codice degli Appalti, determina la esclusione dell'operatore economico concorrente dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'accordo quadro.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestiti.

Si precisa che, in caso di **raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti**, l'avvalimento da parte di una delle imprese del raggruppamento/consorzio a favore di altra impresa del medesimo raggruppamento/consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 del Codice degli Appalti e del presente Disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel raggruppamento/consorzio. Anche in tale caso **deve essere prodotto il contratto di avvalimento** di cui all'art. 104, co. 1, del Codice degli Appalti, non essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.96, comma 15.

Ai sensi dell'art. 104 comma 6 del Codice degli Appalti, la stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede tramite PEC, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre, sempre tramite PEC, i documenti dell'ausiliaria subentrante indicati al **punto 15.2** (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e dichiarazioni integrative, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È **sanabile**, mediante **soccorsa istruttoria**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8.2 AVVALIMENTO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.2.1.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.2.2 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro sette (n. 7) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

9. SUBAPPALTO

9.1 SUBAPPALTO PER I LAVORI

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere oggetto di appalto comprese nello stesso contratto che, ai sensi dell'art 119, comma 1, del Codice degli appalti, non potrà essere ceduto a pena di nullità. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (limite del 50%) e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Le lavorazioni di cui all'appalto, subappaltabili nei limiti di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice degli Appalti, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata), in ragione sia delle specifiche caratteristiche delle prestazioni e delle lavorazioni, sia dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e sia dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, contribuendo, altresì, a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca

anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il 20% delle prestazioni subappaltabili è riservata alle PMI.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo le disposizioni di cui all'art 119 del Codice degli Appalti, purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del medesimo appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria di lavori;
- l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (nella istanza di partecipazione e nell'apposita sezione D della Parte II° "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del DGUE) abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
- non sussistano in capo ai subappaltatori i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti.

L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio, fornitura affidati; devono altresì essere comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non abbia manifestato in sede di presentazione dell'offerta la volontà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsto per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice degli Appalti, documentato, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non possieda autonomamente il requisito oppure non si costituisca in raggruppamento, la mancanza della dichiarazione di ricorrere al subappalto nel DGUE, come previsto dal successivo **punto 9, comporta l'esclusione dell'operatore economico concorrente.**

9.2 SUBAPPALTO PER I SERVIZI

pag. 38

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non è ammesso il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione. È ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

Per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, attesa la natura della prestazione professionale da affidare, non è consentito il subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 comma 1 del Codice degli Appalti, pari al 2% del valore dell'Accordo Quadro, esclusa la quota relativa alla progettazione per la quale la garanzia non si applica ai sensi dell'art. 106 comma 11, e precisamente di importo pari ad **€ 272.640,00** salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice degli Appalti.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice degli Appalti, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 117 del Codice degli Appalti, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. L'importo della garanzia fidejussoria definitiva per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi è fissato nella misura del 10 per cento dell'importo del singolo contratto (sempre ad esclusione degli importi relativi alle attività di progettazione, ai quali tale obbligo non si applica ai sensi dell'art. 106 comma 11). La garanzia può essere aumentata secondo quanto previsto all'art. 117 comma 2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice degli Appalti, per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice degli Appalti, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la

mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria, a scelta dell'appaltatore, può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

- a) La **cauzione** è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, quanto previsto all'art. 106 comma 10.

In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma o, in caso di bonifico, la ricevuta di avvenuto pagamento del bonifico, con gli estremi del TRN (Transaction Reference Number) a certificazione dell'avvenuto trasferimento di fondi, firmate digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale.

- b) La **garanzia fideiussoria**, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita **in tutte le fasi** mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c.1

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimi/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione bancaria o assicurativa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice degli Appalti, al solo consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituito**, la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che faranno parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale 16 settembre 2022 n.193 del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 4) deve prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e può essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
- 5) avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice degli Appalti, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180** giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte, mediante la piattaforma STELLA**, alternativamente in una delle seguenti forme:

- in caso di garanzia nativa digitale (documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del C.A.D.): file firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- in caso di garanzia nativa analogica: copia scansionata dell'originale analogico *secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del C.A.D. In tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del C.A.D..

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice degli Appalti.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 o in base alla migrazione dallo standard BS OHSAS 18001 alla norma ISO 45001.

In questi casi è sufficiente caricare a sistema copia per immagine su supporto informatico delle certificazioni possedute, anche se non firmate digitalmente, oppure una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, con la quale si dichiari il possesso delle certificazioni, indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In alternativa, la dichiarazione può essere resa anche compilando la relativa parte del DGUE, secondo quanto previsto dal successivo **punto 15.2, parte IV**, del presente Disciplinare.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 30% (o del 50%) per il **possesso della certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h), del Codice degli Appalti **solo se tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice degli Appalti, **solo se** la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice degli Appalti si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice degli Appalti, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante **soccordo istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti

prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è svincolata dalla Stazione appaltante ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione mentre ai concorrenti aggiudicatari all'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro.

11. SOPRALLUOGO

Non richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento della contribuzione di cui all'art. 1, comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 all' dell'Autorità Nazionale Anticorruzione utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. secondo le modalità messe a disposizione dalla piattaforma pagoPA, per un importo pari a € 220,00, come da Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025".

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata **esclusivamente in modalità telematica**, così come previsto dall'art. 19 comma 3 del Codice degli Appalti. Non saranno ammesse offerte pervenute in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata PEC.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente l'offerta e tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà **pervenire esclusivamente tramite la piattaforma STELLA della Stazione appaltante, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno XX.XX.2025** ("Fine ricezione offerte").

La Piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte ("Fine ricezione offerte"); non è possibile, dunque, la presentazione di offerte tardive, da **escludere** comunque, in quanto irregolari.

Per l'invio delle offerte in modalità telematica, una volta eseguita la registrazione l'operatore deve accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare (identificabile tramite l'oggetto e/o il Codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni ivi contenute, come meglio specificate al punto 1.1 del presente disciplinare.

In caso di *raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o aggregazioni di rete* deve essere l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati all'interno della piattaforma telematica per la procedura di gara anche per conto delle mandanti (fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico) la quale, con riferimento all'indicazione della “*Forma di partecipazione*”, deve indicare “Sì” al quesito “*L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?*” e specificare nel campo “*Denominazione raggruppamento temporaneo*” un **nome convenzionale** attribuito al raggruppamento (che verrà utilizzato dalla Stazione appaltante per identificare velocemente il raggruppamento in fase di gara, fermo restando la composizione dello stesso e gli obblighi di rappresentanza posti all'impresa mandataria), proseguendo poi secondo le indicazioni del su citato documento di sistema.

Una volta confermato l'invio dell'Offerta sulla piattaforma telematica, il “*plico telematico*” contenente i dati e i documenti delle buste amministrativa, tecnica ed economica viene trasmesso alla Stazione Appaltante, con la notifica nel Portale Appalti dell'esito dell'operazione di “*Invio offerta*”, che dà evidenza della data e ora registrata al momento della conferma.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

- ✓ Deposito telematico documentazione amministrativa
- ✓ Deposito telematico documentazione tecnica
- ✓ Deposito telematico offerta economica.

L’“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente.
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

- L'offerta (documentazione amministrativa, documentazione tecnica, documentazione economica) va redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

È responsabilità e **rimane ad esclusivo** rischio degli operatori economici, in ogni caso, il caricamento e l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara. Il **tempo di caricamento del Plico telematico** può variare in ragione della dimensione dei documenti e delle capacità di trasmissione dati del concorrente e delle linee utilizzate e, a tal riguardo, non saranno accettate offerte che, alla scadenza del termine per la loro presentazione, non siano state completamente caricate ed inoltrate definitivamente.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con adeguato anticipo rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine.

Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta **a causa di un malfunzionamento della Piattaforma telematica** dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato al **punto 1.5** delle premesse **almeno un giorno lavorativo** precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli "screenshot" delle schermate di segnalazione di errori).

Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla Stazione appaltante che, relativamente alla presente procedura, ha fissato termini per la presentazione delle offerte pari al numero di giorni minimi previsti dall'art. 71, comma 2, del Codice degli Appalti.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico telematico trasmesso, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste telematiche presenti all'interno del plico medesimo, ma è possibile per l'operatore economico dopo l'invio, e purché i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, pena l'irricevibilità, procedere esclusivamente all'annullamento dell'offerta e del plico telematico già inviati e alla ripresentazione integrale dell'offerta con altro plico telematico.

Procedendo con questa operazione, l'offerta precedente inviata viene eliminata dal sistema e, quindi, non è possibile recuperarne alcun dato.; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno come **non presentate**.

Saranno escluse, inoltre, le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti.

L'indicazione della propria offerta economica o di elementi concernenti il prezzo nell'ambito della "busta" A contenente la documentazione amministrativa o della "busta" C contenente l'offerta tecnica costituirà **causa di esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

La presenza all'interno delle buste telematiche di documenti che non risultano visualizzabili **rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti** che sono tenuti, prima dell'inoltro dell'offerta, alla verifica della loro integrità.

Anche se il sistema indica i campi o file da caricare che sono obbligatori, l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, **dove SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara**, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta.

Gli operatori economici, al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti, devono rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli files che per l'insieme dei files relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso. In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e allegati al presente disciplinare, messi a disposizione sul Portale Amministrazione Trasparente in corrispondenza della presente procedura, secondo le modalità indicate al precedente **punto 2.1**.

Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nei modelli già predisposti dalla Stazione appaltante, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nel presente Disciplinare.

Si precisa, inoltre, che, ad eccezione dell'indirizzo PEC, le informazioni ed i dati che saranno considerati ai fini della presente procedura sono unicamente quelle presenti nella documentazione caricata nelle tre buste telematiche e non quelli inseriti sulla piattaforma telematica nel portale appalti in fase di registrazione o di invio dell'offerta (si veda successivo **art. 15**).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte digitalmente, si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte digitalmente, sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale** avente tutte caratteristiche prescritte al precedente **punto 1.3** e con apposizione di **marcatura temporale certificata**, avente tutte le caratteristiche prescritte al precedente **punto 1.4**.

La documentazione verrà considerata come **carente di sottoscrizione** qualora non sia firmata con certificati di firma digitale o lo sia con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

Qualora non venga apposta la marcatura temporale validamente certificata, **le dichiarazioni si intendono rese** – anche ai fini della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o non veritieri - **alla data di presentazione dell'offerta** tramite il portale appalti, come risultante dalla PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e dal relativo numero di protocollo.

Relativamente alla presente procedura, condotta tramite una piattaforma telematica, sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del C.A.D., **non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore**, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

La documentazione, ove non richiesta espressamente **in originale** (*documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del C.A.D. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari*), può essere prodotta **in copia autentica** (*copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del C.A.D. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del C.A.D.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del C.A.D.) o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 (copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, con allegazione o sovrascrittura di dichiarazione di conformità all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, il tutto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico).*

Ove non diversamente specificato è ammessa la **copia semplice** (*copia per immagine su supporto informatico di documento analogico - scansione di documento cartaceo*).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice degli Appalti (soccorso istruttorio). Si procederà, invece, all'**esclusione** del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste B e C.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice degli Appalti per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice degli Appalti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno contattare il servizio di assistenza della piattaforma STELLA come indicato al **punto 1.4** delle premesse.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice degli Appalti.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare** presentazione delle **dichiarazioni** sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, **ad eccezione delle false dichiarazioni**;

- la **mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento** può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili **con documenti di data certa** anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se **preesistenti e comprovabili con documenti di data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad es, marcatura temporale certificata);
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice degli Appalti) sono sanabili.

Si precisa che per **data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile o con firma autenticata dal notaio, data asseverata nel documento informatico con marcatura temporale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un **termine perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice degli Appalti è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - FIRMATA DIGITALMENTE (MOD. ALLEGATO A1)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato A1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In seguito, si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Nel caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo è assolto dalla mandataria

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello F23 oppure con contrassegno telematico. Stante la modalità esclusivamente telematica di presentazione dell'offerta per la presente procedura, i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR 672/1972, secondo le modalità indicate nel successivo **punto 15.3.2, punto 23.**

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario, consorzio stabile RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede, PEC) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice degli Appalti, il consorzio indica nella Domanda di partecipazione il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al punto 1.3 delle premesse, oltre che dal concorrente singolo:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE, dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal legale rappresentante dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice degli Appalti, dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

In caso di **sottoscrizione da parte di un procuratore** si richiede di **allegare una copia della procura**, secondo le modalità indicate al successivo **paragrafo 15.3.2 punto 17**.

In caso di partecipazione associata, ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziata) compila e sottoscrive digitalmente il modello di cui **all'Allegato A3: "Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati"** da allegare alla Domanda di partecipazione, con cui tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Il concorrente e ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori constituenti il raggruppamento, compilano e sottoscrivono digitalmente, inoltre, il modello di cui **all'Allegato A2: "Dichiarazioni integrative"**, da allegare alla Domanda di partecipazione.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – FIRMATO DIGITALMENTE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione agli indirizzi di cui al precedente **punto 2.1** precompilato dalla Stazione appaltante nella parte I, come da indicazioni fornite dallo stesso D.M., secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE in formato “.doc” può essere unicamente compilato e non può essere modificato in altro modo. All'indirizzo internet sopra indicato è disponibile il medesimo DGUE anche in formato PDF da utilizzare per confronto. Infatti, stante la possibilità di una non corretta visualizzazione del DGUE in formato in

formato “.doc” da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con il DGUE fornito in formato PDF prima di procedere alla sua compilazione.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avalvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega, mediante caricamento sul Portale:

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI e dichiarazioni integrative sottoscritte digitalmente dall’ausiliaria nei termini di cui al **punto 15.3.1**, allo scopo utilizzando il **modello Allegato A2**;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104 comma 4 del Codice degli Appalti, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’**ausiliaria**, allo scopo utilizzando il **modello Allegato A4**, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104, comma 12 del Codice degli Appalti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’**ausiliaria**, allo scopo utilizzando il **modello Allegato A4**, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, nei soli casi in cui l’avalvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta o, in alternativa adeguata dimostrazione che, in concreto, non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;

4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, come previsto dal successivo **punto 15.3.2, punto 21**, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’**art. 6** del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 08.11.2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80.

Il concorrente dichiara, inoltre, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 5 lett. E) e f) del Codice degli Appalti; allo scopo compilando il DGUE pubblicato all’indirizzo di cui al

precedente **punto 2.1**, in corrispondenza della Parte III, Sez. D, dove sono stati aggiunti i riferimenti alle predette disposizioni di Legge.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere il requisito di qualificazione di cui all'**art. 7** del presente Disciplinare, compilando la sezione A della parte II del DGUE.

Il concorrente integra le dichiarazioni sui requisiti posseduti compilando **il modello Allegato A2** al presente disciplinare.

La sezione D della parte IV del DGUE può essere utilizzata, *in alternativa* a quanto previsto dall'**art. 10**, per dichiarare il possesso dei sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, mediante le modalità di cui al **punto 1.3** delle premesse, **oltre che dal concorrente singolo**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti/procuratori di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell'organo comune, ove presente e dai legali rappresentanti/procuratori di tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante/procuratore del consorzio e dai legali rappresentanti/procuratori dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese ausiliarie;
- nel caso di subappalto dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese subappaltatrici;
- con riferimento alle sole dichiarazioni sostitutive ex art. 94, commi 1, 2 e art. 95 del Codice degli Appalti, dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice degli Appalti, laddove le stesse non siano rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi.

L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice degli Appalti deve essere dichiarata anche con riferimento al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

In caso di **sottoscrizione da parte di un procuratore** si richiede di **allegare una copia della procura**, secondo le modalità indicate al successivo **paragrafo 15.3.2, punto 17**.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere su integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di

condanna, annotazioni inserite nel casellario) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Codice degli Appalti o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella istanza di partecipazione producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali

1. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A2: "Dichiarazioni integrative"**, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice degli Appalti, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta nonché se le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, commi 1, 2 e art. 95 del Codice degli Appalti relative agli stessi, siano rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi oppure in proprio da ogni soggetto interessato, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si rimanda a quanto previsto nel bando tipo n. 1 di ANAC, approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023);

2. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A2**, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, adottato con Deliberazione di Giunta regionale del 29 gennaio 2024, n. 45, reperibile nel Portale Amministrazione Trasparente della Regione Lazio e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori e subcontraenti, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

3. accetta, tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Codice degli Appalti, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto di cui al **punto 24** nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario e quindi

- di impegnarsi formalmente ad acquisire la disponibilità di tutti i mezzi necessari per le lavorazioni di che trattasi e garantendo altresì che tali mezzi, prima della sottoscrizione del singolo contratto attuativo, siano resi disponibili e pronti all'uso, sotto ogni profilo in completa efficienza, in classe (mezzi marittimi), con tutti i necessari documenti, autorizzazioni e permessi in regola ed in corso di validità;
- 4.** [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna, tramite la compilazione del **modello Allegato A2**, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 5.** attesta, tramite la compilazione del **modello Allegato A2**, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del Regolamento;
- 6.** [per gli operatori economici iscritti/che hanno fatto richiesta di iscrizione alla white list] dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A2**, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. *white list*) istituito presso la relativa Prefettura **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. *white list*) istituito presso la relativa Prefettura;
- 7.** indica nel **modello Allegato A1** i seguenti dati: domicilio fiscale; Codice fiscale, partita IVA;
- 8.** accetta, tramite la compilazione del modello **Allegato A1**, che le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice vengano effettuate all'indirizzo PEC (**oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica) indicato in sede di registrazione al Portale Appalti di cui al precedente **punto 1.1**
- 9.** accetta tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 10.** dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) di tutti gli elaborati progettuali;
 - b) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/servizi;
 - c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori/prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

11. dichiara, tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, di avere la disponibilità - per tutta la durata dell'Appalto - della manodopera e dei mezzi d'opera necessari ed idonei all'esecuzione dei lavori, in completa efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazione e permessi in regola ed in corso di validità, ed in ogni modo e momento pronti all'uso ed all'impiego su richiesta della stazione appaltante anche nel caso in cui quest'ultima disponga l'immediata consegna dei lavori, impegnandosi, qualora aggiudicatario, ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza, se il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario;

12. tramite la compilazione del **modello Allegato A1, autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice degli Appalti, sempre tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, fermo restando che ai sensi del comma 5 dello stesso art. 35 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante;

13. attesta, tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, di essere informato che l'accesso, l'utilizzo della Piattaforma telematica e la partecipazione alla presente procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, nonché delle "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" e di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Portale Appalti o le comunicazioni attraverso la Piattaforma telematica.

14. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica, compilando il **modello Allegato A2**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c1 del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con l'indicazione del Giudice delegato dal Tribunale che li ha rilasciati, nonché l'attestazione di cui all'art. 186,-bis, comma 5, lett. a), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, rilasciata da **professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) dello stesso R.D. n. 267/42 (da allegare alla documentazione di gara nella Busta telematica A), e dichiara, inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 comma 5 lettera d), e 124, comma 5, del Codice degli Appalti, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che gli altri componenti del raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale, come previsto dall'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. Per gli operatori economici che hanno depositato domanda di ammissione a concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, o all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ma non ancora ammessi:

indica, compilando il **modello Allegato A2**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c2 del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con l'indicazione Tribunale che lo ha rilasciato nonché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94, comma 5, lett. d), e 124, comma 5, del Codice degli Appalti, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che gli altri componenti del raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale, come previsto dall'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 104 del Codice degli Appalti e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento;

Le dichiarazioni integrative sono presentate e sottoscritte digitalmente, oltre che dal legale rappresentante del concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai **nn. da 1 a 13 e, ove pertinente, nn. 14 e 15** (fatta eccezione per la mandataria del RTI);
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/ GEIE costituiti/consorzi stabili: o dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai **nn. da 1 a 13 e, ove pertinente, nn. 14 e 15** (fatta eccezione per la mandataria del RTI);
o da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 2** (Codice di comportamento); **n. 4** (operatori non residenti); **n. 5** (privacy); **n. 6** (white list) e, ove pertinente, **n. 14** (concordato con ammissione) e **n. 15** (concordato con solo deposito della domanda).

La rete di cui all'art. 5, lett. g) e il GEIE di cui all'art. 5, lett. h) del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. n. 1 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 2** (Codice di comportamento); **n. 4** (operatori non residenti); **n. 5** (privacy); **n. 6** (white list) e, ove pertinente, **n. 14** (concordato con ammissione) e **n. 15** (concordato con solo deposito della domanda).**

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da **nn. 1 a 15**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti degli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le schede e le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente da procuratore dotato di idonea procura, secondo le modalità già indicate al successivo **paragrafo 15.3.3, punto 16**.

Si precisa che:

- nel caso di **concorrente singolo** devono essere compilati e sottoscritti digitalmente i **modelli Allegati A1 e A2**;

- nel caso di **raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire il modello Allegato A1** deve essere sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi. Ciascun operatore economico raggruppando/consorziando deve, inoltre, compilare e sottoscrivere digitalmente **il modello Allegato A3 e un proprio modello Allegato A2**;

- nel caso di **raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti** il modello **Allegato A1** deve essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve, inoltre, compilare e sottoscrivere digitalmente **il modello Allegato A3 e un proprio modello Allegato A2**;

- nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, **il modello Allegato A1** deve essere sottoscritto digitalmente dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione deve compilare e sottoscrivere digitalmente un proprio **modello Allegato A2.**

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega, mediante caricamento sul Portale appalti:

16. (in caso di sottoscrizione di procuratore) alternativamente:

i. **in caso di procura nativa analogica** (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure**, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

ii. ovvero, **in caso di procura nativa digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106, comma 3 del Codice degli Appalti, da prodursi con le modalità precise al **precedente art. 10**;

[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice degli Appalti]:

18. copia per immagine su supporto informatico dell'originale della documentazione di cui all'art. 106 comma 8 del Codice degli Appalti che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, anche senza sottoscrizione digitale;

19. [in caso di avvalimento]: i. **in caso di contratto di avvalimento nativo analogico** (cioè formato in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dell'operatore economico**

concorrente ausiliato oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, **corredato da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

ii. ovvero, **in caso di contratto di avvalimento nativo digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo c.d. "liquidatorio" o al concordato con continuità aziendale]:

22. Relazione di cui all'art. 186,-bis, comma 5, lett. a), del R.D 16 marzo 1942, n. 267, rilasciata da professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), dello stesso R.D. n. 267/42:
 i. **in caso di attestazione nativa analogica** (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico in concordato**;

ii. ovvero, **in caso di attestazione nativa digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale **firmato digitalmente dal professionista**;

21. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- mediante il **pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [**HOME / ENTI E PA / PAGAMENTI / MODALITÀ DI PAGAMENTO / F23 / COME VERSARE**] ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [**HOME / ENTI E PA / PAGAMENTI / MODALITÀ DI PAGAMENTO / F23 / PROGRAMMA DI COMPILAZIONE**]. Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento "**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23**", nel sito dell'Agenzia delle Entrate alle sezioni sopra indicate. Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta "*F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare*" scegliere il campo *Altri casi*.

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo tramite Mod. F23, il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato, con sottoscrizione digitale in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale.

Oppure:

- acquistando contrassegno di Euro 16,00, da apporre ed annullare sulla Domanda di partecipazione (**Mod. Allegato A1**) e producendo il **Mod. Allegato A1 bis** di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo, posto tra i documenti a base di gara.

22. Documento di comprova del pagamento del contributo all'ANAC, come sopra indicato al punto 12 del presente Disciplinare.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere caricate nella piattaforma sottoscritte, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, secondo le modalità di cui al **punto 15.1**, mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- (*se l'originale è un documento nativo digitale*) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente **punto 15.1**;
- (*se l'originale è un documento nativo analogico, cioè, formato in origine su supporto cartaceo*):
 i. copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati nel precedente **punto 15.1** e dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,
oppure
 ii. copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ed asseverata secondo le regole del CAD.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **Atto di conferimento** del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*si veda sopra all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice degli Appalti, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati – corrispondenti a quanto risulta dal mandato collettivo - da rendere con la compilazione del **modello Allegato A3**.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice degli Appalti, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati – corrispondenti a quanto risulta dall'atto costitutivo - da rendere con la compilazione del **modello Allegato A3**.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante/procuratore di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo) attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A3**;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice degli Appalti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto normativo ed i successivi contratti applicativi in nome e per conto delle mandanti/consorziate, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A3**;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice degli Appalti, le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A3**.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

c) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

d) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

e) dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

a) **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D. (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 15.3.3** non ricomprese nel modello **Allegato A3** possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI, SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILES AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE.

IN CASO DI CARICAMENTO DI FILES NON APRIBILI E NON LEGGIBILI, LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 18:

A) criteri inerenti l’“Organizzazione degli interventi oggetto dei Contratti Applicativi e delle fasi operative”.

Il concorrente dovrà produrre una relazione descrittiva con riferimento all’organizzazione della fase operativa per le attività oggetto dell’Accordo Quadro, con eventuali allegati, quali elaborati, schemi, diagrammi in grado di illustrare le scelte organizzative, in termini di formazione, qualificazione ed esperienza professionale del personale preposto, e che l’operatore economico si impegna ad implementare nell’esecuzione dei singoli contratti applicativi derivanti dall’Accordo Quadro. Nella relazione dovranno essere illustrate le modalità operative, e l’attitudine dell’operatore economico a gestire i rischi connessi (capacità di analisi dei potenziali rischi, definizione di misure di prevenzione e mitigazione degli stessi, gestione del rischio residuo, modalità di risoluzione di eventuali problematiche) con specifico riferimento ai successivi 4 criteri:

Criterio A.1 “Qualità della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto”, per un massimo di 15 punti.

Saranno valutate l’adeguatezza della struttura organizzativa che sarà impiegata dall’operatore economico nella realizzazione degli interventi oggetto degli eventuali contratti applicativi (composizione del team in termini di personale operativo, tecnico, amministrativo, modalità operative per sostituzione ferie – malattie, reperibilità e ulteriori coperture, etc...) e i contenuti professionali del gruppo di lavoro proposto, in termini di numero di addetti e rispettive mansioni, al cui fine deve essere allegato un Prospetto di sintesi, per ogni singolo addetto (max 2 facciate A4), non ricompreso nel conteggio ai fini del successivo Criterio n. 6, con eventualmente un estratto del CV del singolo addetto, con riferimento alle pregresse esperienze; formazione/aggiornamento cui è stato sottoposto il personale dedicato al servizio negli ultimi 3 anni, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008: titoli di studio.

Criterio A.2 “Minimizzazione delle interferenze esterne”, per un massimo di 10 punti.

Saranno valutate le proposte del concorrente atte a minimizzare le interferenze con attività esterne quali attività commerciali, fruitori del lungomare, mezzi di soccorso etc... Dovranno essere proposte misure di minimizzazione a seconda delle diverse casistiche che potranno presentarsi nell’Appalto Quadro.

Criterio A.3 “Misure per la riduzione dell’impatto ambientale”, per un massimo di 10 punti.

In riferimento alla gestione/impatto del cantiere dal punto di vista delle prestazioni ambientali sarà valutato un miglioramento nella gestione del cantiere in relazione alla formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.): il miglioramento può essere ottenuto dimostrando una adeguata formazione sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. L'operatore economico è tenuto a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. (a tal scopo si faccia riferimento al punto 3.1.1 del D.M. 23 giugno 2022 n. 256 recante i CAM applicabili in ambito dell'Edilizia).

Il concorrente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata in capitoli corrispondenti ai 4 punti sopra indicati e costituita da un numero complessivo di non più di 12 (dodici) pagine formato A3 o 24 (ventiquattro) pagine formato A4 (ciascuna di una sola facciata), eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, diagrammi, flow-charts, ecc., inclusi nel numero totale delle pagine sopraindicato.

FORMATO:

font: Arial

font size: 10

interlinea: singola

spaziatura: normale

B) Criteri inerenti i “servizi tecnici” accessori all’Accordo Quadro.

Il concorrente dovrà produrre una relazione descrittiva con riferimento ai servizi tecnici inerenti alle attività di cui all’Appalto Quadro in oggetto con specifico riferimento ai successivi due criteri:

Criterio B.4 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, per un massimo di 5 punti.

La professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di tre servizi svolti, ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. La Relazione deve essere per ognuno dei servizi prestati, eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, diagrammi, flow-charts, ecc., inclusi nel numero totale delle cartelle sopraindicato. Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata, nella copertina, una descrizione sintetica dell’intervento che renda conto di:

- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016);
- importo dei lavori cui si riferisce il servizio;
- descrizione dei servizi svolti;
- date di inizio servizio e approvazione dei progetti;

- presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;
- nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento.
- Il soggetto che ha svolto la prestazione indicata, specificando gli incarichi eseguiti (progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP) e la relativa percentuale di svolgimento nel caso in cui si trattasse di incarico svolto in RTP.

La valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, evidenziando le modalità seguite per la progettazione di opere di protezione della costa in zone caratterizzate da alto pregio naturalistico e paesaggistico.

Saranno oggetto di specifica valutazione il livello di analogia con l'intervento in oggetto, ritenendo più affini i servizi nei quali siano riscontrabili:

- la progettazione di impianti di difesa della costa quali soffolte, sommerse o semisommerse, pennelli e opere di ripascimento ricostruttivo e ripristino dune;
- Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con individuazione dei rischi riferiti alle fasi lavorative e alle loro interferenze e successiva definizione delle soluzioni volte all'eliminazione o riduzione degli stessi.

Sarà considerata migliore l'offerta che consente di valutare positivamente l'esperienza nella progettazione di opere di difesa della costa realizzate in zone caratterizzate da alto pregio naturalistico e paesaggistico e che presentano quindi soluzioni per la mitigazione degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio.

Criterio B.5 “Caratteristiche metodologiche dell’offerta”, per un massimo di 5 punti.

- La struttura operativa con evidenza delle risorse assegnate all'intervento in oggetto in numero maggiore rispetto al numero minimo richiesto;
 - l'organizzazione multidisciplinare delle attività in cui sono impiegate professionalità specifiche per la progettazione delle diverse parti dell'opera;
 - la descrizione dell'esperienza specifica del personale tecnico impiegato;
 - l'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
 - l'impiego di software di modellazione di comprovata affidabilità, elevata capacità di calcolo in relazione alla complessità ed estensione dei sistemi idrici analizzati, elevato livello di integrazione fra i parametri economici e idraulici, attraverso una interfaccia grafica che faciliti l'interazione con il committente nella rappresentazione dei diversi scenari proposti e nella scelta dello scenario migliore.
- Il concorrente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata in capitoli corrispondenti ai 2 punti sopra indicati e costituita da un numero complessivo di non più di 3 (tre) pagine formato A3 o 6 (sei)

pagine formato A4 (ciascuna di una sola facciata), eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tavole, diagrammi, flow-charts, ecc., inclusi nel numero totale delle pagine sopraindicato.

FORMATO

font: Arial

font size: 10

interlinea: singola

spaziatura: normale

Ulteriori pagine rispetto a quelle specificate per ciascun criterio non saranno prese in considerazione.

La Stazione Appaltante, in sede di verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi, **provvederà anche alla verifica dello svolgimento dei servizi di cui al presente punto**, dichiarati dal concorrente.

C) Criterio inerente alla “Disponibilità di mezzi specifici in base alle lavorazioni dell’Accordo Quadro”

Criterio C.6 Disponibilità di mezzi specifici in base alle lavorazioni dell’Accordo Quadro per un massimo di 15 punti

Saranno valutati attrezzature e mezzi specifici che saranno nella disponibilità del concorrente per l'esecuzione delle lavorazioni previste nell'Accordo Quadro. Per ciascun mezzo dovrà essere specificato a quale titolo se ne detiene la disponibilità (proprietà, leasing, noleggio). Sarà valutata la disponibilità dei mezzi in ragione delle diverse tipologie di intervento per le opere marittime che dovranno essere realizzate nel presente appalto quadro. Tale disponibilità dovrà essere garantita attraverso l'impegno da parte del concorrente a rendere disponibili i mezzi e le attrezzature all'atto dell'effettivo inizio dei lavori.

D) Criteri inerenti alla disponibilità di ulteriori mezzi marittimi specifici

Saranno valutati attrezzature e mezzi specifici che saranno nella disponibilità del concorrente per l'esecuzione delle lavorazioni previste nell'Accordo Quadro. Per ciascun mezzo dovrà essere specificato a quale titolo se ne detiene la disponibilità (proprietà, leasing, noleggio). Sarà valutata la disponibilità dei mezzi in ragione delle diverse tipologie di intervento per le opere marittime che dovranno essere realizzate nel presente appalto quadro. Tale disponibilità dovrà essere garantita attraverso l'impegno da parte del concorrente a rendere disponibili i mezzi e le attrezzature all'atto dell'effettivo inizio dei lavori. Il concorrente dovrà produrre la documentazione comprovante la disponibilità come di seguito specificato:

N° di mezzi marittimi nella proprietà/disponibilità del concorrente	Punti
Disponibilità di 2 mezzi marittimi	3
Disponibilità di mezzi marittimi da 3 a 6	7

<i>Disponibilità di mezzi marittimi superiore a 6</i>	15
---	-----------

Criterio D.7 Disponibilità di 2 mezzi marittimi: punti 3

Per l'attribuzione del punteggio del presente criterio l'operatore economico dovrà dimostrare la disponibilità di 2 mezzi marittimi con sistema propulsivo proprio, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Tramoggia di un volume minimo di mc 500

Criterio D.8 Disponibilità di mezzi marittimi da 3 a 6: punti 7

Per l'attribuzione del punteggio del presente criterio l'operatore economico dovrà dimostrare la disponibilità di mezzi marittimi in un numero compreso tra 3 e 6, con sistema propulsivo proprio, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Tramoggia di un volume minimo di mc 500

Criterio D.9 Disponibilità di mezzi marittimi superiori a 6: punti: 15

Per l'attribuzione del punteggio del presente criterio l'operatore economico dovrà dimostrare la disponibilità di mezzi marittimi in un numero superiore a 6, con sistema propulsivo proprio, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Tramoggia di un volume minimo di mc 500

Per l'attribuzione del punteggio dei criteri D.7, D.8 e D.9 l'operatore economico dovrà dimostrare la disponibilità dei mezzi marittimi, delle caratteristiche minime precedentemente indicate, di cui dispone producendo la documentazione che ne dimostra l'immediata disponibilità con una dichiarazione d'impegno per tutta la durata del Contratto Quadro avente data certa e firmata da entrambe le parti. Del mezzo dovrà essere allegata la documentazione comprovante le caratteristiche dello stesso e la proprietà/riconducibilità al concorrente.

E) Criteri inerenti alle Certificazioni possedute dall'operatore economico.

Criterio E.10. Possesso del Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) ISO 45001, 1 punto.

Certificazione ISO 45001: verrà attribuito un punteggio premiale agli operatori economici che siano in possesso della certificazione ISO 45001 Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.

Criterio E.11. Possesso del Sistema di gestione della qualità (SGQ) ISO 9001, 1 punto.

Certificazione ISO 9001: verrà attribuito un punteggio premiale agli operatori economici che siano in possesso della certificazione ISO 9001 Gestione della qualità in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.

Criterio E.12. Possesso del Sistema di gestione ambientale (SGA) ISO 14001, 1 punto.

Certificazione ISO 14001: verrà attribuito un punteggio premiale agli operatori economici che siano in possesso della certificazione ISO 14001 Gestione ambientale in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.

Criterio E.13. Possesso della certificazione EMAS Eco-Management and Audit Scheme, 1 punto.

Certificazione EMAS: verrà attribuito un punteggio premiale agli operatori economici che siano in possesso della certificazione EMAS in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Possesso della certificazione EMAS

Criterio E.14. Possesso della certificazione attestante l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, 1 punto.

Verrà attribuito un punteggio premiale agli operatori economici che abbiano adottato una politica tesa al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Per l'attribuzione del punteggio dei criteri 10, 11, 12, 13 e 14 l'operatore economico dovrà produrre le certificazioni in copia conforme all'originale; in caso di RTI dovranno essere possedute da uno dei componenti Mandante o Mandatario; in caso di consorzi dal Consorzio o da solo una delle Consorziate. La mancata presentazione della documentazione relativa ad uno o più punti di cui sopra, comporta la mancata assegnazione del punteggio.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo offerto, che è invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta telematica "C - Offerta economica". Pertanto, nel caso in cui dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente **sarà escluso dalla gara**.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, **a pena di esclusione**.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **15.1**.

Caricamento dell'offerta tecnica sul Portale appalti:

Le Relazione tecnica, gli eventuali allegati e i Curricula dei componenti del Gruppo di progettazione possono essere assemblati in un unico file (c.d. "Relazione tecnica") per la sottoscrizione digitale ed il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti. Si raccomanda in tali casi di verificare la dimensione del file complessivo.

In alternativa gli allegati possono essere firmati digitalmente e caricati singolarmente oppure assemblati in un unico file, firmato digitalmente, contenente tutti gli allegati della relazione tecnica.

I Curricula possono essere firmati digitalmente e caricati singolarmente oppure assemblati in un unico file, firmato digitalmente, contenente tutti i Curricula allegati alla relazione tecnica.

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della Relazione metodologica d'offerta e delle Dichiarazioni dei professionisti del Gruppo di lavoro è obbligatorio per poter inoltrare l'offerta.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI, SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILES AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE.

IN CASO DI CARICAMENTO DI FILES NON APRIBILI E NON LEGGIBILI, LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica con riferimento al ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari del Prezzario Regionale della Regione Lazio vigente alla data di pubblicazione del bando, posto a base di gara, predisposta preferibilmente secondo il **Modello “Offerta Economica”** allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) il **ribasso percentuale offerto**, in cifre e in lettere, da applicarsi ai **prezzi unitari** del Prezzario Regionale vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, in cifre e in lettere, al netto di contributi di legge nonché dei costi per la sicurezza e dei costi per la manodopera (art. 41 comma 14 del Codice degli Appalti).

Verranno prese in considerazione fino a **n. 2 cifre decimali**.

Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso offerto in cifre e il valore della percentuale di ribasso offerto in lettere, prevale il valore della percentuale di ribasso offerto in lettere.

b) la stima dei **propri costi aziendali** relativi alla **salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all’art. 108, comma 9 del Codice degli Appalti. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.

c) la stima dei **propri costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del Codice degli Appalti.

L’importo dei propri costi aziendali relativi alla sicurezza e dei propri costi della manodopera, di cui ai punti b) e c) sarà comunque determinato dall’Aggiudicatario con riferimento ad ogni eventuale Contratto Applicativo.

d) le **ulteriori dichiarazioni**:

- **di impegnarsi**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e ai fini della sua efficacia, pena la revoca della stessa, a mettere a disposizione per l'espletamento delle attività che formano oggetto del presente Accordo Quadro, le risorse organizzative, le metodologie e quanto altro forma oggetto di “*Offerta tecnica*”, di cui alle Relazioni inserite nella Busta telematica “B – Offerta tecnica”, senza che ne derivino, per la Stazione appaltante, obblighi o richiesta di oneri aggiuntivi oltre al corrispettivo previsto;

- **di dare atto e di accettare**, senza riserve o condizione alcuna, che la conclusione dell'Accordo Quadro non determina alcun obbligo in capo alla Stazione Appaltante se non quello di applicare agli eventuali futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso e che, quindi, in caso di aggiudicazione, non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintanto che la Stazione Appaltante non darà luogo ai contratti applicativi;

- **di impegnarsi** ad assumere i lavori/servizi, che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Stazione Appaltante in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi ai sensi dell'Accordo Quadro, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti; L'offerta economica (**Modello di “Offerta Economica”**) è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **15.1**.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica (**Modello di “Offerta Economica”**) dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Caricamento dell'offerta economica sulla piattaforma telematica del portale appalti:

Il caricamento sul Portale appalti della offerta economica è obbligatorio per poter inoltrare l'offerta, e deve essere caricata secondo le modalità precise nella piattaforma STELLA, come specificato al **punto 1.1**.

Accedendo alla fase “Busta economica” l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della busta economica, **in modalità upload di documenti**, prevedendo in sintesi:

- la predisposizione, a cura dell'operatore economico, del file **modello Allegato “Offerta economica”**, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
- l'apposizione della firma digitale sul **Modello di “Offerta Economica”**;
- il successivo upload del **Modello di “Offerta Economica”** firmati digitalmente;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI, SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILES AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE.

IN CASO DI CARICAMENTO DI FILES NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice degli Appalti. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei **criteri** di valutazione elencati nella sottostante tabella per ciascun **elemento**, con relativa ripartizione dei punteggi che sono alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari; **ciascun elemento descrive una particolare caratteristica che deve essere valutata nell'offerta.**

Gli elementi sono stati raggruppati, nella Tabella, secondo caratteristiche similari per esigenze di sistematica illustrazione, da parte dei concorrenti, della documentazione tecnica di cui al precedente art. 16, senza che tali raggruppamenti (lett. da A a E) abbiano alcuna funzione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Nella tabella seguente sono indicati con la **lettera D** i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, e con la **lettera T** i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio	Modalità attribuzione punteggio	Punti MAX
"QUALITA' DELL'OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA" Incidenza Max: 70,0%	<i>Discrezionale (D)</i> 60	80
	<i>Tabellare (T)</i> 20	
A) criteri inerenti all'Organizzazione degli interventi oggetto dei Contratti Applicativi e delle fasi operative		
1 <i>Qualità della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto</i>	D	15
2 <i>Minimizzazione delle interferenze esterne</i>	D	10
3 <i>Misure per la riduzione dell'impatto ambientale</i>	D	10

B) Criteri inerenti ai servizi tecnici

4	<i>Professionalità e adeguatezza dell'offerta</i>	D	5
5	<i>Caratteristiche metodologiche dell'offerta</i>	D	5

C) Disponibilità di mezzi in base alle lavorazioni dell'Accordo Quadro

6	<i>Disponibilità di mezzi in base alle lavorazioni dell'Accordo Quadro</i>	D	15
---	--	---	----

D) Criteri inerenti alla disponibilità di ulteriori mezzi marittimi specifici

7	<i>Disponibilità di 2 mezzi marittimi</i>	T	3	15
8	<i>Disponibilità di mezzi marittimi da 3 a 6</i>	T	7	
9	<i>Disponibilità di mezzi marittimi superiore a 6</i>	T	15	

E) Certificazioni possedute dall'operatore economico

10	<i>Possesso della certificazione ISO 45001</i>	T	1	5
11	<i>Possesso della certificazione ISO 9001</i>	T	1	
12	<i>Possesso della certificazione ISO 14001</i>	T	1	
13	<i>Possesso della certificazione EMAS</i>	T	1	

14	<i>Possesso della certificazione politiche di parità di genere</i>	T	1	
----	--	---	---	--

“OFFERTA ECONOMICA”		Quantitativo (Q)	20
----------------------------	--	-------------------------	-----------

Incidenza Max: 30,0%		
-----------------------------	--	--

9	<i>Ribasso sul Prezzario</i>	Q	20
---	------------------------------	---	-----------

Punteggio massimo TOTALE	100
---------------------------------	------------

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

CRITERI QUALITATIVI - A ciascuno **degli elementi qualitativi**, cui è assegnato un punteggio **discrezionale**, identificato dalla lettera “D” nella apposita colonna della tabella (elementi da **n. A.1** a **n. B.6**), è attribuito **un coefficiente, variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara.

I **coefficienti di valutazione** sono attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa** come segue: - effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale – in base ai criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare all'**art. 16**, lett. da **A** a **B** - alle proposte degli operatori economici concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, in base ai gradi di giudizio di cui alla seguente:

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI GIUDIZIO

Ottimo	1,0
Buono	0,8

Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0,2
Assenza di proposta	0

determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti, arrotondando alla seconda cifra decimale (la seconda cifra decimale viene automaticamente arrotondata all'unità superiore nel caso la terza cifra decimale fosse pari o superiore a cinque; nel caso la terza cifra decimale fosse inferiore a cinque, la seconda rimarrà invariata) (*coefficiente provvisorio*).

CRITERI TABELLARI - Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare**, identificato dalla lettera "T" nella apposita colonna della tabella, **il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto e, quindi, senza alcuna riparametrazione.**

Con riferimento al criterio di cui alla lettera **D) Disponibilità di ulteriori mezzi marittimi specifici**, la Commissione attribuirà 3 punti all'operatore economico che dimostri la disponibilità di 2 mezzi marittimi con sistema propulsivo proprio, aventi le caratteristiche minime descritte al punto 16.

La Commissione attribuirà 7 punti all'operatore economico che dimostri la disponibilità di mezzi marittimi in un numero compreso tra 3 e 6, con sistema propulsivo proprio, aventi le caratteristiche minime descritte al punto 16.

La Commissione attribuirà 15 punti all'operatore economico che dimostri la disponibilità di mezzi marittimi in un numero superiore a 6, con sistema propulsivo proprio, aventi le caratteristiche minime descritte al punto 16.

Per l'attribuzione del punteggio dei criteri D.7, D.8 e D.9 l'operatore economico dovrà dimostrare la disponibilità dei mezzi marittimi delle caratteristiche minime precedentemente indicate, di cui dispone, producendo la documentazione che ne dimostra l'immediata disponibilità con una dichiarazione d'impegno per tutta la durata del Contratto Quadro avente data certa e firmata da entrambe le parti. Del mezzo dovrà essere allegata la documentazione comprovante le caratteristiche dello stesso e la proprietà/riconducibilità al concorrente.

Per quanto riguarda il criterio di cui al punto **E) Certificazioni possedute dall'operatore economico**, per ciascuno dei punti da E.10 a E.14 la Commissione attribuirà il **coefficiente uno** al concorrente che presenti una certificazione valida e il **coefficiente zero** nel caso in cui il concorrente non presenti alcuna certificazione o presenti una certificazione non valida.

Saranno favorevolmente valutate le offerte che mettano in evidenza:

- l'adeguatezza e la consistenza delle maestranze, dei mezzi e macchinari rispetto alle specifiche lavorazioni previste;
- ogni raffigurazione che illustri chiaramente le eventuali articolazioni che costituiscono il soggetto Appaltatore (in particolar modo nel caso di RTI o Consorzi) e l'efficacia della struttura organizzativa di appalto anche in relazione all'individuazione dei singoli referenti (e i rispettivi ambiti) che si rapporteranno con l'amministrazione;
- i curricula con particolare riferimento alla gestione di accordi quadro, numero e curriculum dello staff a loro disposizione, numero e curriculum dei direttori tecnici di cantiere con particolare riferimento a lavori analoghi ovvero in corso di esecuzione nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando;
- la numerosità e la consistenza delle squadre operative e la loro capacità di garantire celerità di intervento; la capacità di garantire l'attivazione contemporanea di più cantieri; l'impiego di sistemi di tracciabilità, rendicontazione e monitoraggio, anche con supporti informativi, finalizzati alla mappatura dei lavori in corso; procedure e sistemi per agevolare e favorire il personale della Stazione Appaltante addetto alle verifiche e ai controlli nell'esercizio di queste funzioni e finalizzate a favorire un efficace controllo da parte dell'Amministrazione;
- una pluralità di fonti di approvvigionamento e che contemplino soluzioni il meno possibile impattanti da un punto di vista ambientale e trasportistico;
- le migliori rispetto alle seguenti caratteristiche, in ordine di priorità:
 - funzionalità ed efficacia anche rispetto alle fasi realizzative;
 - durabilità, facilità di manutenzione e minimizzazione dei relativi costi futuri;
 - monitoraggio della funzionalità delle opere;
 - pre-qualifica e piano dei controlli sui materiali;
 - estetica, inserimento paesaggistico

Anche in virtù del principio Do No Significant Harm (DNSH), sarà valutata positivamente l'introduzione di soluzioni migliorative, rispetto a quanto già previsto negli elaborati di Accordo quadro posti a base di gara, volte a ridurre l'impatto dei lavori dei singoli contratti attuativi e dei relativi cantieri sul contesto territoriale circostante: polveri, rumore, atmosfera, suolo, contesto paesaggistico.

Sono considerati elementi qualificanti:

- le soluzioni innovative nella gestione dei cantieri, che riducano l'impatto ambientale prodotto dall'attività lavorativa durante la fase di realizzazione delle opere circa le emissioni di polveri in atmosfera, l'inquinamento acustico e l'inquinamento del suolo,
- l'utilizzo di mezzi eco-compatibili, indicando la tipologia dei mezzi d'opera di cui si prevede di avvalersi, con particolare riferimento a quelli elettrici, alimentati con carburanti a basso impatto ambientale e

quelli che prevedono ridotti consumi di carburante, che prevedano le misure volte a ridurre le emissioni correlate ai trasporti;

- le modalità operative adottate per i rifornimenti di carburante e di lubrificante, per l'approvvigionamento idrico, la modalità di stoccaggio e gestione dei materiali, la movimentazione dei mezzi di trasporto con particolare riguardo all'impatto sulla viabilità esterna e alla mitigazione del disturbo alla collettività

- recupero dei materiali attraverso una gestione di quelli derivanti dalle operazioni di cantiere (scavi terreno, vegetazione, demolizioni opere esistenti, ecc.) orientata alla minimizzazione nella produzione dei rifiuti, premiando strategie preventive di riutilizzo e recupero di frazioni omogenee, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) allorquando applicabile. Nell'ambito della riduzione dell'impatto sull'ambito territoriale è considerato elemento qualificante la proposta di soluzioni di mitigazione dell'impatto paesaggistico e di miglior inserimento delle opere nel contesto in cui si inserisce l'intervento.

Ai sensi dell'art. 108 co.7 del Codice, il mancato raggiungimento del punteggio qualità minimo, pari a 40 punti, prima della riparametrazione, comporta l'esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio è attribuito sulla base del criterio di valutazione elencato nella sottostante tabella,

NUM.	Elemento di valutazione (i)	P punti
7	Ribasso sull'Elenco Prezzi	20
	TOTALE	20

calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo di cui al "Modello di offerta" del precedente art.17;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Nella determinazione del coefficiente si arrotonda alla seconda cifra decimale (la seconda cifra decimale viene automaticamente arrotondata all'unità superiore nel caso la terza cifra decimale fosse pari o superiore a cinque; nel caso la terza cifra decimale fosse inferiore a cinque, la seconda rimarrà invariata).

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, tabellari e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo-compensatore**:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{1,i} \times P_1 + C_{2,i} \times P_2 + \dots + C_{6,i} \times P_6 + C_{7,i} \times P_7$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{1i} = coefficiente criterio di valutazione 1, di natura qualitativa (*variabile da 0 a 1*), del concorrente i;

C_{2i} = coefficiente criterio di valutazione 2, di natura qualitativa (*variabile da 0 a 1*), del concorrente i;

.....

C_{6i} = coefficiente criterio di valutazione 6, di natura tabellare (= 0 in assenza del requisito richiesto; = 1 in presenza del requisito richiesto), del concorrente i;

C_{7i} = coefficiente criterio di valutazione 7, di natura quantitativa, del concorrente i;

P₁ = peso criterio di valutazione 1;

P₂ = peso criterio di valutazione 2;

.....

P₆ = peso criterio di valutazione 6;

P₇ = peso criterio di valutazione 7

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica soltanto ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, arrotondando alla seconda cifra decimale (la seconda cifra decimale viene automaticamente arrotondata all'unità superiore nel caso la terza cifra decimale fosse pari o superiore a cinque; nel caso la terza cifra decimale fosse inferiore a cinque, la seconda rimarrà invariata).

Seconda riparametrazione finale: una volta individuata la migliore offerta tecnica, se nessuna offerta ottiene come punteggio complessivo, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei

pag. 76

pesi previsti dal disciplinare di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, si procede alla seconda riparametrazione al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell'offerta economica e peso dell'offerta tecnica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice degli Appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'accordo quadro. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice degli Appalti. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione dell'anomalia come previsto dall'art. 93 comma 1 del Codice degli Appalti.

La stazione appaltante pubblica sul Portale appalti nell'apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione” (raggiungibile agli indirizzi di cui al di cui al **punto 2.1**), la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la Piattaforma e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La data e l'orario della **prima seduta pubblica** in modalità virtuale verrà comunicato a mezzo pubblicazione tramite la Piattaforma.

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica “tradizionale”, in quanto la Piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni.

Tale seduta pubblica, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti, le successive sedute sono comunicate ai concorrenti mediante la Piattaforma almeno tre giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- ✓ della documentazione amministrativa;
- ✓ delle offerte tecniche;
- ✓ delle offerte economiche.

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

È intenzione della stazione appaltante ricorrere all'**inversione procedimentale** ai sensi dell'art. 107 comma 3, D.lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, alla verifica dell'anomalia se necessaria ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti utilmente classificati in graduatoria ai fini dell'aggiudicazione.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al fine di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, non saranno valutate le offerte per le quali il totale del punteggio dell'**OFFERTA TECNICA** risulti inferiore a **punti 40 (soglia di sbarramento)** prima della riparametrazione e, pertanto, nel caso, non si procederà alla successiva apertura e valutazione dell'**Offerta Economica**.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3 del presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità indicate nel presente disciplinare, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano **un ribasso superiore al 50%** dell'importo a base di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia,

può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP alla presenza di due testimoni, di cui uno verbalizzante, accede alla documentazione contenuta nella BUSTA AMMINISTRATIVA e procede in relazione ai concorrenti che hanno presentato l'offerta che ha superato la soglia di sbarramento dell'offerta tecnica e utilmente classificati in graduatoria ai fini dell'aggiudicazione a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad adottare, eventualmente, il provvedimento che determina l'esclusione del concorrente.

Laddove la documentazione acquisita richieda una specifica valutazione/accertamento/integrazione, per procedere all'esame puntuale e all'eventuale richiesta di integrazioni della documentazione stessa, la seduta sarà aggiornata a nuova data per consentire al RUP di procedere mediante il "soccorso istruttorio", ai sensi di quanto sopra chiarito.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti, utilmente classificati in graduatoria, che hanno presentato la migliore offerta superando lo sbarramento tecnico, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice degli Appalti.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice degli Appalti, **aggiudica l'Accordo Quadro.**

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 17 del Codice degli Appalti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo ai concorrenti utilmente classificati in graduatoria, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice degli Appalti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 e tempestivamente, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 lett. b) del Codice degli Appalti, non si applica in quanto trattasi di Accordo Quadro.

La stipula avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice degli Appalti, salvo il differimento espressamente concordato con gli aggiudicatari.

L'Accordo Quadro sarà stipulato modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. I Contratti Applicativi derivanti dall'Accordo Quadro saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata con spese a carico dell'appaltatore.

I Contratti Applicativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi **finanziari** di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice degli Appalti.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, **pena la decadenza dell'aggiudicazione**, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva **di cui all'art. 117, comma 1, del Codice** degli Appalti, **da calcolare sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro e con validità per tutta la durata dello stesso**, nelle modalità previste dallo Schema di Accordo Quadro. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e degli eventuali Contratti Applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'aggiudicatario costituisce ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice degli Appalti le polizze assicurative secondo i contenuti e le modalità indicati dallo Schema di Accordo Quadro.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice degli Appalti o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica quanto previsto dall'art. 124 del Codice degli Appalti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto normativo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la consegna dei lavori oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto normativo.

25. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

I fine di affidare un Appalto Specifico, la stazione appaltante consulterà per iscritto gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, mediante Richiesta scritta di Offerta (di seguito anche solo "RDO"), redatta nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate.

La RDO dovrà contenere:

- la descrizione e le caratteristiche delle prestazioni oggetto del singolo Appalto Specifico;
- eventuale richiesta di specificazione o precisazione dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- il termine di esecuzione delle prestazioni;
- l'importo dell'affidamento con il relativo documento descrittivo, su cui applicare il ribasso;
- modalità di fatturazione e penali;
- il criterio di aggiudicazione e ogni altro elemento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni.

L'importo dell'Appalto Specifico è determinato dalla Stazione Appaltante.

Nella RDO sarà indicato un termine congruo per la presentazione dell'offerta, nonché le ulteriori regole specifiche del confronto competitivo.

Alla RDO sarà allegata la documentazione tecnica e/o progettuale specifica dell'intervento da realizzare, contenente gli aspetti tecnici specialistici richiesti, il modello per la presentazione dell'offerta, nonché lo schema di contratto esecutivo del singolo Appalto Specifico.

Criteri di aggiudicazione degli Appalti Specifici

La Stazione Appaltante aggiudica l'Appalto Specifico all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel presente Disciplinare e nella RDO. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla Stazione Appaltante a seguito di rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, applicando il seguente criterio di aggiudicazione.

pag. 82

- ✓ **Offerta economica:** in questa ipotesi sarà richiesto agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro di formulare soltanto una nuova offerta economica, che sarà valutata in occasione dell'affidamento dell'Appalto Specifico.

L'aggiudicazione deriverà dalla sommatoria del punteggio attribuito al ribasso offerto per l'Appalto Specifico e del punteggio tecnico ereditato dall'operatore economico a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, in base alla formula che sarà specificata nella RDO.

Si precisa che, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento dell'Appalto Specifico, la percentuale di ribasso che sarà offerta non dovrà essere inferiore rispetto a quella presentata da ciascun operatore economico nella fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Nei confronti del soggetto che risulterà primo nella classifica di merito dell'Appalto Specifico (di seguito anche definito "Appaltatore"), per aver totalizzato il maggior punteggio complessivo, come sopra descritto, si procederà alle comunicazioni relative all'aggiudicazione ed agli adempimenti per la stipula del Contratto Applicativo.

Le richieste di offerta saranno inviate a tutti gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica di congruità l'offerta presentata per ciascun Appalto Specifico dall'operatore economico primo in graduatoria.

I Contratti Applicativi derivanti dall'Accordo Quadro saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata con spese a carico dell'appaltatore.

26. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

In ragione della tipologia delle lavorazioni, è richiesta la dimostrazione di avere la disponibilità di tutti i mezzi necessari all'esecuzione del singolo contratto, così come indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto del singolo progetto, **entro e non oltre 30 giorni** dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del singolo contratto applicativo

In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto applicativo e procederà all'aggiudicazione al secondo operatore in graduatoria.

Si precisa che per "disponibilità" si intendono la proprietà o la giuridica disponibilità, tramite ad esempio contratto di noleggio, leasing, o altro simile.

Al fine di garantire la serietà e la correttezza dell'offerta, già in sede di gara, gli operatori economici producono dichiarazione, mediante l'utilizzo del modello **allegato A1 (punto 15.3.1, n 3)**, con la quale assumono **formale impegno** ad acquisire la disponibilità di tutti i mezzi necessari per le lavorazioni di che trattasi e garantendo altresì che tali mezzi prima della sottoscrizione del singolo contratto attuativo, siano resi disponibili e pronti all'uso, sotto ogni profilo in completa efficienza, in classe (mezzi

pag. 83

marittimi), con tutti i necessari documenti, autorizzazioni e permessi in regola ed in corso di validità. **L'impegno ad acquisire la disponibilità dei mezzi suddetti deve essere regolarmente adempiuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del singolo contratto applicativo - pena la venuta meno della stessa e aggiudicazione all'operatore economico secondo in graduatoria - mediante formale e contestuale comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice, cui si allega il contratto in virtù del quale si è acquisita tale disponibilità, con l'indicazione dei dati identificativi dei medesimi** (denominazione, luogo e numero di iscrizione, dati licenza di esercizio, dati certificazione di navigabilità, dati certificazione di idoneità, proprietario).

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun contratto di esecuzione deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante alla Sezione Amministrazione Trasparente.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice degli Appalti. Ai sensi dell'art. 213 comma 2 del Codice degli Appalti, si stabilisce che per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che l'operatore economico concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio; il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 35 del Codice degli Appalti, fermo restando quanto previsto dall'art. 36 dello stesso.

29. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nell'allegato Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché le norme del Codice civile.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari” ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici;

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dagli operatori economici concorrenti; in difetto, si può determinare l’impossibilità per la Stazione appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento della Stazione appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del trattamento è l’Amministrazione aggiudicatrice.

Copia

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE RIGIDE A DIFESA DELLA COSTA DEL LAZIO**

CIG: _____ - CUI: F88H25001890006

Allegato A1



(Legalizzare con marca da bollo da € 16,00 o allegare Mod. F23)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI CONNESSE

(Art. 15.1 del Disciplinare di gara)

____ sottoscritt ____ⁱ
 nat ____ a il
 C.F.
 in qualità di
 dell'impresa ⁱⁱ
 c.f. e p.iva

1. che concorre/ono alla procedura in oggetto come:

[barrare la casella che rileva]

- imprenditore individuale, anche artigiano, o società, anche cooperativa, di cui all'art. 65, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;
- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023
- consorzio tra imprese artigiane, di cui all'art. 65, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023;
- consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023;
- raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.) costituito o da costituirsi, di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023;
- consorzio ordinario, di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del D.Lgs. n. 36/2023;
- aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023;
- GEIE, di cui all'art. 65, co. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023;

DICHIARA(NO)

2. *[In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE]*

che i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) sono i seguenti ⁱⁱⁱ:

Ruolo	Ragione sociale	Codice Fiscale	Sede
Mandataria/Capofila			
Mandante/Consorziata 1			
Mandante/Consorziata 2			

3. [Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023]

che il consorzio concorre alla gara per il/i seguente/i consorziato/i ⁱⁱⁱ ^{iv}:

Ruolo	Ragione sociale	Codice Fiscale	Sede
Consorziata 1			
Consorziata 2			
Consorziata 3			

4. che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, i propri dati sono i seguenti:

Domicilio fiscale

Codice fiscale, Partita IVA

5. di accettare che le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 vengano effettuate all'indirizzo PEC (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica) indicato in sede di registrazione al Portale Appalti;

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

7. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) di tutti gli elaborati progettuali, compreso il prezzario regionale vigente per le opere di cui trattasi;
- b) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/servizi;
- c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull'esecuzione dei lavori/sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. di avere la disponibilità - per tutta la durata dell'Appalto - della manodopera, delle attrezzature, dell'equipaggiamento tecnico e dei mezzi d'opera necessari e idonei all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali allegati al disciplinare di gara. I mezzi saranno in completa efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazione e permessi in regola ed in corso di validità, ed in ogni modo e momento pronti all'uso ed all'impiego su richiesta della stazione appaltante anche nel caso in cui quest'ultima disponga l'immediata consegna dei lavori. L'operatore economico concorrente, qualora aggiudicatario, si impegna ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza, se il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario;

9. di accettare, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto di cui al punto 24 del Disciplinare di gara e quindi:

- di **impegnarsi formalmente** ad assumere tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la disponibilità di tutti i mezzi necessari per le lavorazioni di che trattasi e garantendo altresì che tali mezzi prima della sottoscrizione del singolo contratto attuativo, siano resi disponibili e pronti all'uso, sotto ogni profilo in completa efficienza, in classe (mezzi marittimi), con tutti i necessari documenti, autorizzazioni e permessi in regola ed in corso di validità.

10. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti",

- di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

- di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le seguenti motivazioni:
.....;

11. di aver provveduto alla garanzia provvisoria che si intende devoluta a favore di codesta stazione appaltante qualora questa impresa, ove sia rimasta aggiudicataria dell'Appalto, non mantenga l'offerta presentata; ^v

12. di essere informato che l'accesso, l'utilizzo della Piattaforma telematica e la partecipazione alla presente procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, nonché delle "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" e di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Portale Appalti o le comunicazioni attraverso la Piattaforma telematica.

13. di essere consapevole che i requisiti di partecipazione e le qualificazioni richieste dal bando e dal disciplinare di gara debbono essere possedute dai concorrenti non solo alla data di presentazione dell'offerta, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità;

14. di avere assolto l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 672/1972^{vi}:

- mediante apposizione di marca da bollo di €. 16,00, all'uopo opportunamente annullata, sulla presente Domanda di partecipazione, con produzione tramite il Portale appalti dell'Allegato A1-bis "Marca da bollo";

oppure

- mediante versamento all'Agenzia delle Entrate tramite il modello F23, con produzione tramite il Portale appalti di copia scansionata del Mod. F23 quietanzato.

Firma digitale con marca temporale certificata*

* (La presente dichiarazione viene **sottoscritta digitalmente** ^{vii} e si intende resa alla data risultante dalla **marcatura temporale certificata** apposta sulla stessa ^{viii}, nella consapevolezza della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000)

ⁱ Inserire il nominativo dell'operatore economico concorrente e del rispettivo soggetto che sottoscrive il modulo.
Aggiungere un riquadro per ogni dichiarante

ⁱⁱ La domanda è sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al paragrafo 1.3 del Disciplinare:

- nel caso di concorrente singolo di cui all'art. 65, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, dal concorrente singolo stesso;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio medesimo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante del mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.

La domanda di partecipazione può essere compilata e sottoscritta digitalmente anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere allegata la copia della procura secondo con le modalità indicate alla nota^{ix}.

ⁱⁱⁱ Aggiungere righe quante necessarie.

^{iv} Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

^v In caso di r.t.i./consorzio costituito/costituendo, l'atto di fideiussione o la polizza fideiussoria vengono rilasciati a garanzia dell'Amministrazione aggiudicatrice nei confronti di ciascuna delle imprese facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio e sono intestati a tutte le suddette imprese, identificandole singolarmente e contestualmente).

^{vi} In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura, alternativamente:
 a) in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
 b) ovvero, in caso di procura nativa digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

^{vii} Qualora non venga apposta la marcatura temporale validamente certificata, le dichiarazioni si intendono rese – anche ai fini della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o inveritiere - alla data di presentazione dell'offerta tramite il portale appalti, come risultante dalla PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e dal relativo numero di protocollo.

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE RIGIDE A DIFESA DELLA COSTA DEL LAZIO**

CIG: _____ - **CUI:** F88H25001890006

Allegato A1-BIS

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
(ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26.10.1972)

Il sottoscritto _____
 nato il _____ a _____ C.F. _____ in qualità di
 _____ dell'impresa _____ con sede
 in _____ via _____
 con codice fiscale n. _____
 e con partita IVA n. _____

ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 26.12.2000 e dell'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritieri e di falsità in atti,

D I C H I A R A

- che il numero identificativo e la data di emissione della marca da bollo apposta ed annullata sulla Domanda di partecipazione (Mod. Allegato A1) alla procedura in oggetto, sono i seguenti:

MARCA APPOSTA SU	NR. MARCHE	IDENTIFICATIVO MARCA	DATA DI EMISSIONE MARCA	IMPORTO
All. A1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	1			16,00 euro

- che la marca da bollo come qui identificata - di cui la Domanda di partecipazione (Mod. Allegato A1) contiene copia scansionata - e della quale si dichiara espressamente non ci si avvarrà per altre istanze o documenti, è conservata in originale presso la propria sede.

Firma digitale con marca temporale certificata*

* (La presente dichiarazione viene **sottoscritta digitalmente**ⁱ e si intende resa alla data risultante dalla **marcatura temporale certificata** apposta sulla stessaⁱⁱ, nella consapevolezza della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000)

ⁱ In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura, alternativamente:

- in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso

oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

- ovvero, in caso di **procura nativa digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

ⁱⁱ Qualora non venga apposta la marcatura temporale validamente certificata, le dichiarazioni si intendono rese – anche ai fini della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o inveritieri - alla data di presentazione dell'offerta tramite il portale appalti, come risultante dalla PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e dal relativo numero di protocollo.

Copia

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE RIGIDE A DIFESA DELLA COSTA DEL LAZIO**

CIG: _____ - CUI: F88H25001890006

Allegato A2

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
(Art. 15.3.1 del Disciplinare di gara)

____ sottoscrittⁱ
 nat ____ a il
 C.F.
 in qualità di
 dell'impresaⁱⁱ
 c.f. e p.iva

DICHIARA(NO)

anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000

- 1.** che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui di cui all'art. 94, comma 3 del D.lgs. 36/2023ⁱⁱⁱ,

[barrare nella relativa casella la dichiarazione che si vuole rendere]

- sono indicati di seguito/ in allegato al presente modello;
- oppure*
- possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta nella seguente banca dati ufficiale/pubblico registro (ad es. Registro presso CCIAA):

- 2.** che le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, commi 1, 2 e art. 95 del D.lgs. 36/2023 relative ai soggetti di cui di cui all'art. 94, comma 3 del D.lgs. 36/2023ⁱⁱⁱ sopra indicati sono rese:

- dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi;

oppure

- in proprio da ogni soggetto interessato, utilizzando l'apposita sezione del DGUE;

- 3.** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, adottato con Deliberazione di Giunta regionale del 29 gennaio 2024, n. 45, reperibile nel Portale Amministrazione Trasparente della Regione Lazio e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

- 4. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]**

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 5.** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell'ambito del presente appalto vengono trattati per i soli fini attinenti all'esecuzione delle relative prestazioni, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento;

- 6. [White list]**

- di essere *iscritto* nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013, istituito presso la Prefettura della provincia di [.....], Data iscrizione [.....] Sezione [.....];

oppure

- di aver presentato *domanda di iscrizione* nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 alla Prefettura di [.....], Data domanda [.....] Sezione [.....];

- 7. [Per gli operatori economici ammessi sia al concordato preventivo c.d. "liquidatorio" sia al concordato con continuità aziendale, di cui rispettivamente agli art. 160 e ss. e art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267], ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c1), del DGUE:**

- che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti: n..... rilasciati dal Giudice delegato.....del Tribunale di in data

e allega alla documentazione di gara, nella Busta telematica A, l'attestazione di cui all'art. 186,-bis, comma 5, lett. a), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 rilasciata in datada....., in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) dello stesso r.d. n. 267/42;

[in caso di RTI]

di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, come previsto dall'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

8. [Per gli operatori economici che hanno depositato domanda di ammissione a concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, o all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ma non ancora ammessi], ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c2), del DGUE:

- che gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti: n..... rilasciato dal Tribunale di in data

nonché

- che il soggetto ausiliario richiesto dall'art 104 del Codice:
è..... Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 104 del Codice, quanto previsto dall'Allegato II.12 art. 26 del Codice e quanto previsto dal disciplinare di gara per il ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'ausiliario dovrà presentare il **Modello All. A6**

[in caso di RTI]

di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, come previsto dall'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Firma digitale con marca temporale certificata*

* *(La presente dichiarazione viene sottoscritta digitalmente^{iv} e si intende resa alla data risultante dalla marcatura temporale certificata apposta sulla stessa^v, nella consapevolezza della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000)*

ⁱ Inserire il nominativo dell'operatore economico concorrente e del rispettivo soggetto che sottoscrive il modulo.

Il presente "Allegato A2 Dichiarazioni integrative" deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/ GEIE costituiti/consorzi stabili, dalla mandataria/capofila/consorzio stabile e da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria;

ⁱⁱ Le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Disciplinare dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

ⁱⁱⁱ Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si rimanda a quanto disposto nel bando tipo n. I di ANAC, approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023, che prevede in particolare anche:

1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, «ivi compresi insititori e procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

3) i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

^{iv} *In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura, alternativamente:*

- *in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;*
- *ovvero, in caso di procura nativa digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.*

^v *Qualora non venga apposta la marcatura temporale validamente certificata, le dichiarazioni si intendono rese – anche ai fini della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o inveritieri - alla data di presentazione dell'offerta tramite il portale appalti, come risultante dalla PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e dal relativo numero di protocollo.*

^v *Inserire il nominativo dell'operatore economico concorrente e del rispettivo soggetto che sottoscrive il modulo.*

Il presente “Allegato A2 Dichiarazioni integrative” dove essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- *nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;*
- *nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/ GEIE costituiti/consorzi stabili, dalla mandataria/capofila/consorzio stabile e da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.*

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria;

^v *Le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Disciplinare dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.*

^v *Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si rimanda a quanto a quanto disposto nel bando tipo n. I di ANAC, approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 ed in particolare anche:*

- 1) *ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, «ivi compresi istitutori e procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);*
- 2) *ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;*
- 3) *ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.*

^v *In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura, alternativamente:*

- *in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;*
- *ovvero, in caso di procura nativa digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.*

^v *Qualora non venga apposta la marcatura temporale validamente certificata, le dichiarazioni si intendono rese – anche ai fini della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o inveritieri - alla data di presentazione dell'offerta tramite il portale appalti, come risultante dalla PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e dal relativo numero di protocollo*

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE RIGIDE A DIFESA DELLA COSTA DEL LAZIO**

CIG: _____ - CUI: F88H25001890006

Allegato A3

DICHIARAZIONI ULTERIORI PER SOGGETTI ASSOCIATI

(Art. 15.3.3. del Disciplinare di gara)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle seguenti imprese ⁽ⁱ⁾:

1. ____ sottoscritt
 nat ____ a il
 C.F.
 in qualità di
 dell'impresa.....
 c.f. e p.iva

2. ____ sottoscritt
 nat ____ a il
 C.F.
 in qualità di
 dell'impresa.....
 c.f. e p.iva

3. ____ sottoscritt
 nat ____ a il
 C.F.
 in qualità di
 dell'impresa.....
 c.f. e p.iva

con la presente,

DICHIARANO

- Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE corrispondono alle quote di esecuzione indicate nella tabella sottostante
oppure
 - Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE da parte dei singoli operatori economici sono le seguenti:
-

[Per i raggruppamenti temporanei già costituiti]

- ai sensi dell'art. 68, co 2 del D.lgs. 36/2023, che le categorie dei lavori/parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, sono le seguenti:

LAVORI /SERVIZI	totale	Mandataria		Mandante		Mandante		Mandante	
Opere marittime	€ 13.332.000,00	€	- ⁱⁱ	% ⁱⁱⁱ	€	-	%	€	-
Progettazione e CSE	€ 300.000,00	€	-	%	€	-	%	€	-
Total	€ 13.632.000,00	€	-	%^{iv}	€	-	%	€	-

e si allega atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.^v

[Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti]

- ai sensi dell'art. 68, co 2 del D.lgs. 36/2023, che le categorie dei lavori/parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti:

LAVORI /SERVIZI	totale	Capofila		Consorziata		Consorziata		Consorziata	
Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 13.332.000,00	€	- ⁱⁱ	% ⁱⁱⁱ	€	-	%	€	-
Progettazione e CSE	€ 300.000,00	€	-	%	€	-	%	€	-
Total	€ 13.632.000,00	€	-	%^{iv}	€	-	%	€	-

e si allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.^v

[Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti]

- che l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente:
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, co 5 del D.lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ai sensi dell'art. 68, co 2 del D.lgs. 36/2023, che le categorie dei lavori/parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, sono le seguenti:

LAVORI /SERVIZI	totale	Mandataria/ Capofila		Mandante/ Consorziata		Mandante/ Consorziata		Mandante/ Consorziata	
Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 13.332.000,00	€	- ⁱⁱ	% ⁱⁱⁱ	€	-	%	€	-
Progettazione e CSE	€ 300.000,00	€	-	%	€	-	%	€	-
Total	€ 13.782.000,00	€	-	%^{iv}	€	-	%	€	-

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica]

- che la rete concorre per le seguenti imprese:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- che le categorie dei lavori/parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti:

LAVORI /SERVIZI	totale	Organo comune		Impresa aderente alla Rete		Impresa aderente alla Rete		Impresa aderente alla Rete	
Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 13.332.000,00	€	- ⁱⁱ	% ⁱⁱⁱ	€	-	%	€	-
Progettazione e CSE	€ 300.000,00	€	-	%	€	-	%	€	-
Total	€ 13.632.000,00	€	-	%^{iv}	€	-	%	€	-

e si allega contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;^v

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica]

- che le categorie dei lavori/parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti:

LAVORI /SERVIZI	totale	Capogruppo		Mandante o Impresa aderente		Mandante o Impresa aderente		Mandante o Impresa aderente	
<i>Opere marittime e lavori di dragaggio</i>	€ 13.332.000,00	€	- ⁱⁱ	% ⁱⁱⁱ	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %
<i>Progettazione e CSE</i>	€ 300.000,00	€	-	%	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %
Totalle	€ 13.632.000,00	€	-	%^{iv}	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %

e **si allega** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;^v

[Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo]:

[in caso di RTI costituito]

Si allega contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D);^{iv}

[in caso di RTI costituendo]

Si allega contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D), con allegate dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al costituendo RTI, attestanti:^{iv}:

- che l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente:;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- che le le categorie dei lavori/parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti:

LAVORI /SERVIZI	totale	Capogruppo		Mandante o Impresa aderente		Mandante o Impresa aderente		Mandante o Impresa aderente	
<i>Opere marittime e lavori di dragaggio</i>	€ 13.332.000,00	€	- ⁱⁱ	% ⁱⁱⁱ	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %
<i>Progettazione e CSE</i>	€ 300.000,00	€	-	%	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %
Totalle	€ 13.632.000,00	€	-	%^{iv}	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %	€ - %

Firma digitale con marca temporale certificata*

* (La presente dichiarazione viene **sottoscritta digitalmente**^{vi} e si intende resa alla data risultante dalla **marcatura temporale certificata** apposta sulla stessa^{vii}, nella consapevolezza della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000)

ⁱIl presente modello viene sottoscritto con firma digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al paragrafo 1.3 del Disciplinare, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1

ⁱⁱ Indicare il valore in euro del singolo servizio svolto

ⁱⁱⁱ Indicare la percentuale di esecuzione svolta relativa al singolo servizio

^{iv} Indicare la percentuale di esecuzione complessiva relativa all'insieme di servizi/lavori svolti dal singolo operatore rapportata all'ammontare dell'appalto, tale percentuale indicherà la quota di esecuzione effettivamente svolta da ognuno degli operatori facenti parte del raggruppamento/consorzio/GEIE.

^v Per le copie degli atti, mandati o contratti richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- (se l'originale è un documento nativo digitale) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel Disciplinare al paragrafo 15.1;
- (se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):
 - i. copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati nel precedente paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,
 - oppure
 - ii. copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ed asseverata secondo le regole del CAD.

^{vi} In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura, alternativamente:

- in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
- ovvero, in caso di procura nativa digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

^{vii} Qualora non venga apposta la marcatura temporale validamente certificata, le dichiarazioni si intendono rese – anche ai fini della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o inveritieri - alla data di presentazione dell'offerta tramite il portale appalti, come risultante dalla PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e dal relativo numero di protocollo.

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE RIGIDE A DIFESA DELLA COSTA DEL LAZIO**

CIG: _____ - CUI: F88H25001890006

Allegato A4ⁱ

ATTESTAZIONE DI AVVALIMENTO

(Art. 8 e Art.15.2, Parte II, del Disciplinare di gara)

Il/La sottoscritto/a ⁱⁱ
nato a il
C.F.
in qualità di
dell'impresa ⁱⁱⁱ
c.f..... e p.iva
“operatore economico concorrente” alla gara d'appalto in epigrafe

e

Il/La sottoscritto/a ^{iv}
nato a il
C.F. in qualità di
dell'impresa.....
c.f..... e p.iva
PEC.....
ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, in qualità di impresa “ausiliaria” :

DICHIARANO PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA

- 1) che l'operatore economico concorrente _____ intende avvalersi dell'impresa _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del d.lgs. 36/2023, quale impresa ausiliaria relativamente al/ai seguente/i requisito/o, non posseduto/i da esso operatore economico concorrente:

_____;
 _____;
- 2) ai sensi dell'art. 104 comma 4 del D.lgs. 36/2023, che l'ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, relativamente al/ai seguente/i requisiti di qualificazione:
- 3) ai sensi dell'art. 104, comma 12 del D.lgs. 36/2023, che l'ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

Si allega per ogni impresa ausiliaria:

- un distinto **DGUE**, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV (in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento) e VI, debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale della stessa;
- **dichiarazioni integrative dell'ausiliaria**, allo scopo utilizzando il modello Allegato A2, debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale della stessa ed accompagnato da copia del d.i. del sottoscrittore;
- **contratto** di avvalimento ^v in virtù del quale il soggetto _____ (impresa ausiliaria di cui l'operatore economico concorrente _____ si avvale) si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016 nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie sopra indicate, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; ^{vi}
- **PASSOE** dell'ausiliaria^{vii}.

L'operatore economico concorrente

Firma digitale con marca temporale certificata*

L'impresa ausiliaria

Firma digitale con marca temporale certificata*

**(La presente dichiarazione viene sottoscritta digitalmente ^{viii} e si intende resa alla data risultante dalla marcatura temporale certificata apposta sulla stessa ^{ix}, nella consapevolezza della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000)*

Inserire il nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell'operatore economico concorrente che sottoscrive il modulo.

Inserire il nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell'operatore economico concorrente che sottoscrive il modulo.

*ⁱⁱⁱ Il presente modello è sottoscritto con firma digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Disciplinare. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura, alternativamente:*

i in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

ii. ovvero, in caso di procura nativa digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente

^{iv} Inserire il nominativo del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa ausiliaria che sottoscrive il modulo.

^v Il contratto di avvalimento deve essere prodotto:

i. in caso di contratto di avvalimento nativo analogico (cioè formato in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dell'operatore economico concorrente ausiliato oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

ii. ovvero, in caso di contratto di avvalimento nativo digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

^{vi} Anche in caso di avvalimento infragruppo deve essere prodotto il contratto di avvalimento di cui all'art. 89, co. 1, d.lgs. 50/2016 e 88 dPR 207/2010, non essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

^{vii} Si richiede di produrre copia del PASSOE sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o in alternativa, potrà essere prodotta copia per immagine su supporto informatico del PASSOE nativo analogico, senza necessità di sottoscrizione digitale dei soggetti sopra indicati, se i DGUE sopra descritti contengano già le firme olografe dei legali rappresentanti.

^{viii} In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura, alternativamente: i in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

ii. ovvero, in caso di procura nativa digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

^{ix} Qualora non venga apposta la marcatura temporale validamente certificata, le dichiarazioni si intendono rese – anche ai fini della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o inveritieri - alla data di presentazione dell'offerta tramite il portale appalti, come risultante dalla PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e dal relativo numero di protocollo.

Copia

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE RIGIDE A DIFESA DELLA COSTA DEL LAZIO**

CIG: _____ - CUI: F88H25001890006

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

(Art. 17 del Disciplinare di gara)

____ sottoscritt ____⁽ⁱ⁾.....
 nat ____ a il
 C.F.
 in qualità di
 dell'operatore ⁽ⁱⁱ⁾.....
 c.f. e p.iva

DICHIARA(NO)

- di offrire il **ribasso percentuale** del%ⁱⁱⁱ (dicasi per cento)^{iv} **da applicarsi ai prezzi unitari del Prezzario regionale** vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, cui andranno aggiunti i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 132.000,00^v;

DICHIARA(NO) INOLTRE,

- che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ossia i **propri costi interni della sicurezza**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 50/2023, sono stimati in € (dicasi in lettere euro);^{vi}
- che i **propri costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, sono stimati in € (dicasi in lettere euro);^{vi}
- **di impegnarsi**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e ai fini della sua efficacia, pena la revoca della stessa, a mettere a disposizione per l'espletamento delle attività che formano oggetto del presente Accordo Quadro, le risorse organizzative, le metodologie e quanto altro forma oggetto di "*Offerta tecnica*", di cui alle Relazioni inserite nella Busta telematica "B – *Offerta tecnica*"; senza che ne derivino, per la Stazione appaltante, obblighi o richiesta di oneri aggiuntivi oltre al corrispettivo previsto;
- **di dare atto e di accettare**, senza riserve o condizione alcuna, che la conclusione dell'Accordo Quadro non determina alcun obbligo in capo alla stazione appaltante e se non quello di applicare agli eventuali futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso e che, quindi, in caso di aggiudicazione, non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintanto che la stazione appaltante non darà luogo ai contratti applicativi;
- **di impegnarsi** ad assumere i lavori/servizi, che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla stazione appaltante in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi ai sensi dell'Accordo Quadro, entro il periodo di validità ed

il tetto di spesa previsti.

Firma digitale con marca temporale certificata*

* *(La presente dichiarazione viene sottoscritta digitalmente^{vii} e si intende resa alla data risultante dalla marcatura temporale certificata apposta sulla stessa^{viii}, nella consapevolezza della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000)*

ⁱ*Inserire il nominativo dell'operatore economico concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il modulo. Aggiungere un riquadro per ogni singolo operatore economico dichiarante*

ⁱⁱ*Il presente allegato "MODELLO DI OFFERTA" deve essere sottoscritto:*

I) dal titolare quando si tratti di impresa individuale; II) dal legale rappresentante quando si tratti di società, di enti cooperativi o di consorzi.

In caso di raggruppamento d'imprese R.T.I./consorzio/GEIE), il documento deve essere sottoscritto, rispettando le formalità di cui sopra, dal titolare/legale rappresentante della capogruppo nel caso di R.T.I./consorzio/GEIE già costituiti o, nel caso di R.T.I./consorzio/GEIE da costituire dai rispettivi titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che, in caso di affidamento, andranno a costituire il raggruppamento.

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con poteri di rappresentanza, l'offerta economica e le dichiarazioni di cui all'allegato "MODELLO DI OFFERTA", di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato - vengono sottoscritte dal legale rappresentante di tale organo. Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto di poteri di rappresentanza, o sprovviste di organo comune, l'offerta economica e le dichiarazioni di cui all'allegato "MODELLO DI OFFERTA", di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato - vengono sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto.

E' ammessa anche la firma di un procuratore speciale, ferme le prescrizioni formali relative alla procura sopra ricordate.

ⁱⁱⁱ*Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.*

^{iv}*In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso offerto in cifre e il valore della percentuale di ribasso offerto in lettere, prevale il valore della percentuale di ribasso offerto in lettere.*

^v*L'importo dei costi della sicurezza sarà comunque determinato dalla sommatoria degli importi dei costi per la sicurezza dei singoli contratti applicativi.*

^{vi}*L'importo dei propri costi aziendali relativi alla sicurezza e dei propri costi della manodopera dovrà essere comunque determinato dall'Aggiudicatario con riferimento ad ogni eventuale Contratto Applicativo.*

^{vii}*In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura, alternativamente: i in caso di procura nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;*
ii. ovvero, in caso di procura nativa digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

^{viii}*Qualora non venga apposta la marcatura temporale validamente certificata, le dichiarazioni si intendono rese - anche ai fini della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o inveritieri - alla data di presentazione dell'offerta tramite il portale appalti, come risultante dalla PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e dal relativo numero di protocollo.*

Copia

**ACCORDO QUADRO CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO AI SENSI
DELL'ART. 59 COMMA 4 LETTERA C) DEL CODICE DEGLI APPALTI, DA
SOTTOSCRIVERE CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, CUI AFFIDARE I LAVORI E
SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RIGIDE A DIFESA DELLA COSTA DEL
LAZIO**

CUP: F88H25001890006

SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO

PREMESSO CHE:

- ✓ La Regione Lazio - Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio – Area Pianificazione e Attuazione Interventi a Difesa della Costa, in qualità di stazione appaltante, ha la necessità di affidare l'esecuzione di lavori e servizi per la realizzazione di opere rigide a difesa della costa del Lazio.
- ✓ in relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera e servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi, nella formula di moduli d'ordine;
- ✓ ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 con determinazione n. è stata aggiudicato l'Accordo quadro per l'affidamento dei lavori e di servizi di interventi a difesa della costa del Lazio, CUP..., CIG.....a seguito di procedura aperta espletata sulla piattaforma digitale STELLA alla ditta, P.IVA,... con sede a in via....., PEC..... ;
- ✓ la graduatoria degli operatori economici approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n..... , in data.... , da cui risulta stabilito l'ordine di priorità dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la realizzazione degli interventi in argomento.
- ✓ l'Accordo quadro, CUP..., CIG.....stipulato con l'aggiudicatario “ ”....., ° classificato nella graduatoria definitivamente approvata, per l'affidamento dei lavori e servizi per interventi a difesa della costa del Lazio.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

La Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio – Area Pianificazione e Attuazione Interventi a Difesa della Costa – Via di Campo Romano n. 65, 00173 Roma, C.F. 80143490581, detta anche stazione appaltante, **nella persona del.**

..

E

**l'Aggiudicatario.....(c.f.:), con sede nella persona del suo legale rappresentante,
Sig.....**

Articolo 1 Oggetto del contratto

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

L'esecuzione dell'Accordo Quadro è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e in tutti i documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro stesso ai sensi del successivo art. 3, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato e dal DM 49/2018, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

La Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio, tramite il RUP, ai sensi della normativa e prassi vigente, provvederà a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi.

Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo Quadro (art. 2 dell'Allegato I.1 e art.59 del D. Lgs. 36/2023) è un accordo concluso tra la Stazione Appaltante e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

Contratto Applicativo o Attuativo è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione.

Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

L'Aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi.

Articolo 2. Oggetto dell'accordo quadro.

L'oggetto dell'accordo quadro sono le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare, qualora si manifestasse la necessità, gli interventi di difesa della costa del Lazio, al fine di mitigare gli effetti dell'erosione costiera, che consistono nella realizzazione di opere rigide e/o la rifioritura di opere rigide esistenti (soffolte, pennelli o una combinazione di queste) sommerse o semisommerse, realizzate preferibilmente con scogli (massi naturali di pietra), il dragaggio e il ripascimento, per garantire il versamento di sabbia contenuto tra le barriere e l'eventuale servizio accessorio di

progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, se necessario, e progetto esecutivo), incluse tutte le attività necessarie per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni/pareri degli Enti competenti, compresi i rilievi topobatimetrici e qualsiasi altra attività complementare necessaria. Il tutto come meglio descritto e da espletarsi secondo i termini, condizioni e prescrizioni del presente Disciplinare, dello “Schema di Accordo Quadro” e degli elaborati di progetto.

Le opere da realizzare riguardano nello specifico i seguenti interventi:

- **Ripascimento protetto da barriere e pennelli loc. Fregene nord nel Comune di Fiumicino – I[^] stralcio** - livello di progettazione: PFTE (approvato con Determinazione n. G13268 14/10/2025);
- **Ripascimento protetto da barriere e pennelli a protezione del tratto di litorale di Ostia Levante I[^] stralcio**- livello di progettazione: D.I.P.;
- **Ricarica delle scogliere esistenti in località Ostia Ponente**- livello di progettazione: D.I.P.

Potranno essere affidati anche eventuali altri interventi analoghi, in aggiunta a quelli sopra elencati e riportati negli elaborati progettuali, qualora la Stazione Appaltante reperisca i necessari finanziamenti. Per questi interventi la Stazione Appaltante si riserva di affidare all'appaltatore eventualmente anche la progettazione esecutiva.

Le tipologie di prestazione affidabili all'interno dell'accordo quadro sono quelle indicate come opere marittime, all'interno del vigente prezzario regionale del Lazio.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, di tutte le prestazioni dedotte nella documentazione progettuale allegata al presente atto, della quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, da eseguirsi nell'ambito di un contratto misto di lavori e servizi art. 14, comma 18 del Codice degli Appalti, in cui i lavori costituiscono l'oggetto principale mentre l'eventuale servizio di redazione del Progettazione di ogni livello, composto dagli elaborati previsti dell'Allegato I.7, e gli altri eventuali servizi accessori assumono carattere secondario.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative ed aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI L'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- a. Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi CSA);
- b. Elaborati del Progetto esecutivo, allegato al presente atto;
- c. (*eventuale*, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in originale o copia conforme all'originale;
- d. Offerta economica, allegata al presente atto;

- e. Garanzia definitiva – ai sensi dell’art.117 del D.Lgs. n. 36/2023 - prodotta dall’Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell’art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;
- f. Polizza CAR/RCT, allegata al presente atto a copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi – ai sensi dell’art.117 del D.Lgs. n. 36/2023;
- g. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici», adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 21 gennaio 2014 e nel «Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio per il periodo 2022/2024», adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 143 del 29 marzo 2022.

L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell’Accordo Quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Lavori e al progetto esecutivo.

L’Accordo Quadro viene concluso, ai sensi dell’articolo 1326 del cod. civ., con l’accettazione integrale e senza alcuna riserva da parte dell’Appaltatore.

ART. 4 IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’importo complessivo stimato dell’Accordo Quadro è di € 13.632.000,00 (comprensivo di costi della sicurezza e della manodopera stimati dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso) ed è così suddiviso:

Lavori di difesa della costa (a misura)	13.200.000,00 €
Servizi (a misura)	300.000,00 €
Costi per la sicurezza relativi a lavori a misura	132.000,00 €
TOTALE IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO	13.632.000,00 €

Il valore complessivo dell’Accordo Quadro costituisce il tetto massimo di spesa entro il quale potranno eventualmente essere affidate le prestazioni – tramite Contratto Applicativo - nel periodo di validità dell’Accordo Quadro.

Il valore dell’Accordo Quadro, come sopra previsto, non impegna la stazione appaltante ad affidare i contratti specifici fino alla sua concorrenza.

Il corrispettivo di ciascun Contratto Applicativo sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico aggiudicatario sul vigente prezziario regionale del Lazio, al Computo metrico predisposto per ciascun affidamento, aumentato dell’importo dei costi per la sicurezza determinato dalla Stazione Appaltante con riferimento ad ogni Contratto Applicativo.

L’importo dei costi per la sicurezza stimati dall’Amministrazione con riferimento all’Accordo Quadro è di € 132.000,00 e non è soggetto a ribasso. Nell’importo stimato sono compresi anche i costi per l’applicazione e l’adozione dei protocolli di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori. L’importo dei costi della sicurezza sarà comunque determinato dalla sommatoria degli importi dei costi della sicurezza dei singoli contratti applicativi.

Ai sensi dell'art. 41, co.mma14, del Codice degli Appalti, l'importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € **3.199.680,00**, non sono soggetti a ribasso. Trattandosi di Accordo Quadro, la quota di incidenza della manodopera non è quantificabile a priori ed è stata pertanto presa come riferimento una percentuale pari a circa il 24% del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro. Per la determinazione del costo della manodopera la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Codice degli Appalti, fa riferimento al "F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative".

In conformità all'art. 126, comma 2, del Codice se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo secondo la seguente soglia:

- il premio è calcolato nella misura del 1,5 per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo rispetto al termine di esecuzione.

L'ammontare del premio di accelerazione non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte ex art. 126 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Il premio è corrisposto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base del predetto criterio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

ART. 5 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALL'ESECUZIONE

Rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'articolo 4 del presente Accordo Quadro, tutte le prestazioni afferenti all'esecuzione di quanto proposto in sede di offerta.

ART. 6 DURATA

L'Accordo Quadro ha una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i singoli Contratti Applicativi.

Nel caso in cui al termine di validità dell'Accordo Quadro non sia ancora esaurita la somma economica stabilita come quantitativo massimo, questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice degli Appalti, si riserva di prorogare la durata dell'Accordo Quadro allo stesso aggiudicatario della procedura, agli stessi prezzi, patti e condizioni derivanti dal ribasso percentuale da lui offerto in sede di gara, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, sino ad un massimo di mesi 6.

ART. 7 PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

Termini di pagamento

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, all'interno dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte

ritenute, raggiunga la cifra di Euro _____. La rata di saldo di ogni singolo contratto attuativo potrà avere importo inferiore al minimo stabilito.

L'importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a misura, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione.

I pagamenti verranno effettuati sulla base delle modalità indicate nel CSA.

Tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione prestata dall'Appaltatore, come da Linee guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Si richiama integralmente la clausola di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all'art 2.12 dell'allegato CSA.

Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni oggetto del contratto attuativo, un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell'ordinativo stesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della stazione appaltante, rilasciata dai soggetti indicati gli articoli 125, comma 1, e 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione così come formulato con l'amministrazione in sede di progetto esecutivo.

ART. 8 CONTRATTI ATTUATIVI

Il Contratto Attuativo con il quale sarà richiesto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto sarà concluso mediante scrittura privata e sarà conforme allo schema allegato "Contratto Attuativo".

A tal fine, il direttore dei lavori predisporrà idonea documentazione tecnica al fine di definire compiutamente le opere da realizzare in ogni singolo contratto applicativo dell'accordo quadro.

Inoltre, al momento della stipula del singolo contratto attuativo, l'appaltatore dovrà comunicare le maestranze e i mezzi che verranno impiegate per l'esecuzione dei singoli lavori.

Ciascun contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
- c. le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d. i luoghi interessati dagli interventi;
- e. l'importo presunto del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- f. il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
- g. i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;

- h. il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudoabilità dei
- i. i lavori eseguiti delle opere;
- j. i documenti previsti in materia di sicurezza

Il Contratto Attuativo sarà stipulato “a misura”.

ART. 9 DIRETTORE TECNICO

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore ha nominato quale Direttore Tecnico l'Ing./il Dott./Sig., nato a (....) il giorno (C.F.:).

ART.10 MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli del richiamato CSA di Lavori – Parte Generale.

ART. 11 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

Termini.

L'inizio dei lavori verrà disposto con apposito Verbale di consegna con le modalità ed alle condizioni e termini di cui al CSA.

La tempistica dei lavori per ciascun contratto attuativo è articolata secondo il cronoprogramma allo stesso allegato.

A conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori rilascerà tempestivamente il certificato di ultimazione lavori.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA.

Penali.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate dal RUP per l'espletamento delle singole attività, indicate nel presente accordo e negli eventuali contratti applicativi, per fatto non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito l'Amministrazione applicherà all'appaltatore per ciascun giorno di ritardo una penale pari al 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 1,5 per mille e il 10 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'appaltatore nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, non dalla voce di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di irrogazione delle penali stesse.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto attuativo.

Ferma restando l'applicazione delle penali permane la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto attuativo nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'appaltatore si impegna espressamente a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore.

L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale

ART. 12 SOSPENSIONI E PROROGHE

In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare esecuzione dell'appalto si rimanda alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 COLLAUDO

Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione, verrà effettuato il Collaudo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA nonché dall'art.116 del D.Lgs. n. 36/2023.

All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai fini dell'emissione della relativa fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato contestualmente all'adozione del certificato di collaudo dei lavori e comunque non oltre sette giorni dalla data della sua adozione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del cod. civ., previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ART. 14 GARANZIE

14 a) Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data/..../..... dalla compagnia, e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Tale garanzia ha un importo pari al 2% del valore dell'Accordo Quadro ed è stata fornita per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione eseguita, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell'Appaltatore sono disciplinati dal CSA e dalla vigente normativa.

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto attuativo deve costituire, ai sensi del medesimo art. 106 comma 1 del Codice una garanzia pari al 5 per cento del valore del contratto medesimo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

Garanzia per il pagamento della rata di saldo

Ai fini del pagamento della rata di saldo l'Appaltatore è obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere definitivo dello stesso.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia, rispettivamente, agli artt. 117, e 118 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 15 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore la stazione appaltante da ogni responsabilità per danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dall'appaltatore a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori.

A tal fine l'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori avente validità dalla data

di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rct n.º , emessa in data /.... /..... dalla Compagnia - con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata *sub lett. “_”* - per una somma assicurata pari all’ammontare dell’Accordo Quadro (€.....), e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari ad € 5.000.000,00.

ART. 16 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI

A conferma di quanto già dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione e di offerta, ai sensi dell’art.119 e s.m.i. del D. Lgs. n. 36/2023, l’Appaltatore intende subappaltare le seguenti prestazioni:

-
-

ART. 17 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al PSC, che sarà parte del progetto esecutivo, ed al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore.

Nel CSA di Lavori cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le modalità di redazione e presentazione di tale documentazione.

ART. 18 IMPEGNI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale [indicare CCNL o contratti collettivi nazionali e territoriali di settore riportato in gara o altro contratto equivalente indicato in offerta], oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna, qualora per l’esecuzione del presente appalto debba dar corso a nuove assunzioni, a garantire un’equa ripartizione di genere e ove possibile la presenza di persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può disporre la risoluzione dell’Accordo Quadro nei casi previsti dall’art. 122 comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La risoluzione dell’Accordo Quadro deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 122.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto attuativo, può essere risolto dalla Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica, ai sensi dell’art. 122, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 20 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recederà dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 21 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Impresa sita in ai sensi del D.M. 145/2000 e, in caso di variazioni, si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico.

Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante e all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

ART. 22 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dai relativi Contratti attuativi saranno devolute all'Autorità giurisdizionale competente presso il Foro di Roma.

Non si applica la clausola compromissoria.

ART. 23 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Resta inteso che tutte le spese di bollo, così come riportate all'articolo 18 del Dlgs 36/2023 e nel relativo Allegato I.4, e di registro se dovute, ivi comprese quelle non espressamente previste, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

ART. 24 PTPCT, CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO. PATTO DI INTEGRITÀ Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo quadro e dei relativi Contratti attuativi, l'Appaltatore si impegna a rispettare e a far osservare ai subcontraenti tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e nel Piano Triennale di Prevenzione e corruzione e della trasparenza adottato ai sensi della legge 190/12, astenendosi dal compiere qualsivoglia comportamento possa integrare fatti specifici di reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., di natura corruttiva ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. o comunque contrario ai principi ed agli obblighi di cui alla sopracitata documentazione.

Qualsiasi segnalazione relativa a informazioni di violazioni nell'accezione prevista dalla normativa vigente e descritta nel Piano e nel Modello di cui sopra potrà essere effettuata secondo le modalità specificamente indicate nei predetti documenti. Il Committente si impegna, sin d'ora, ad assicurare la riservatezza su ogni notizia pervenuta e a tutelare l'identità del segnalante.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

L'Amministrazione

Appaltatore

Copia



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

**ACCORDO QUADRO CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO AI SENSI
DELL'ART. 59 COMMA 4 LETTERA C) DEL CODICE DEGLI APPALTI, DA
SOTTOSCRIVERE CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, CUI AFFIDARE I LAVORI E
SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RIGIDE A DIFESA DELLA COSTA DEL
LAZIO**

CUP: F88H25001890006

CIG: XXXXXXXXXX

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

TRA

La Regione Lazio, nella propria veste di Stazione Appaltante, con sede in Via Cristoforo Colombo, 212 Roma, C.F. 80143490581 rappresentata da.....nato/a a il, C.F., munito/a di firma digitale il/ la quale interviene al presente atto nella sua qualità di nominato/a con del ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Lazio di seguito denominata "Regione";

e

l'Impresa di seguito, per brevità, denominata "Appaltatore" con sede in , via C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di rappresentata da nato a il..... e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di pertanto di legale rappresentante munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Titolare;

PREMESSO

- che in data è stato stipulato l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per la regolamentazione dell'affidamento relativo ai lavori di con l'impresa....., di cui sopra;
- che l'Impresa ha offerto il ribasso percentuale del.....% ;
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro;
- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula quanto segue tra le parti come sopra rappresentate.

1. OGGETTO

La Regione Lazio affida l'esecuzione delle seguenti prestazioni disciplinate nell'accordo quadro:
.....

Le medesime prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nei documenti progettuali e in quelli all'uopo predisposti dal direttore dei lavori e nell'Accordo quadro nel periodo di (.....) giorni decorrenti dalla data di avvio prevista per il..... o, comunque, dalla data del verbale di avvio della prestazione.

2. CAPITOLATO SPECIALE

L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, per quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice sugli appalti, dalle previsioni contenute nell'Accordo approvato con la determinazione Dirigenziale n. in data..... che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. IMPORTO E FATTURAZIONE

L'importo presunto del presente contratto attuativo ammonta ad € di cui € per oneri della sicurezza, oltre IVA.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" con l'applicazione dei prezzi in elenco al netto del ribasso contrattuale

La fatturazione dovrà avvenire secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro e nel CSA Lavori.

4. RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO IN LAVORAZIONI

Sulla base del progetto esecutivo e della documentazione prodotta dal direttore dei lavori le attività oggetto del presente contratto attuativo sono riconducibili alle seguenti lavorazioni erelativi importi:

.....
.....

5. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Le lavorazioni, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro saranno compensate applicando, all'importo del computo metrico estimativo del progetto esecutivo a base di gara, al netto del ribasso unico offerto in sede di gara e pari a %, oltre gli oneri della sicurezza. Il corrispettivo così determinato è da intendersi a misura.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque (5) per cento dell'importo complessivo dell'appalto, si procede – su richiesta della parte interessata, trasmessa posta elettronica certificata – a una revisione del prezzo nella misura dell'80 per cento della variazione stessa,in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

6. TERMINI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine ultimo di ____ (____) giorni/mesi dalla data del relativo verbale di consegna dei lavori.,

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sotto riserva di legge.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al Progetto esecutivo, ai suoi allegati ed alla normativa di riferimento.

7. PROGRAMMA CRONOLOGICO DELL'INTERVENTO

Il programma cronologico del presente contratto attuativo è di seguito riportato:

- Consegnna dei Lavori
- Conclusione dei lavori

Nel Termine di Ultimazione dei Lavori sono comprese tutte le attività e gli adempimenti occorrenti per l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori. L'Appaltatore dichiara di riconoscere la congruità dei suddetti termini ed aver tenuto conto nella indicazione degli stessi all'interno dell'Offerta e delle particolari problematiche connesse all'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei Lavori.

8. SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA DELLE ATTIVITA'

L'Appaltatore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Attuativo; l'eventuale arbitraria interruzione delle attività da parte dell'Appaltatore che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, si protragga per oltre 3 (tre) giorni, costituirà grave inadempimento contrattuale che darà facoltà al Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

9. PENALI

In caso di mancato rispetto del termine ultimo perentorio stabilito per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Attuativo, sarà applicata una penale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo totale del Contratto Attuativo.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini intermedi di cui al precedente art. 7, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) /€... secondo quanto previsto nell'Accordo quadro. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto, salvo il maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali dovesse raggiungere tale valore, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto Attuativo secondo le modalità di cui al dedicato articolo dell'Accordo Quadro e del CSA Lavori.

10. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari vale quanto previsto nel CSA e nell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione a ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso, di cui al seguente codice

IBAN: , esonerando il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti

eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

- a) Sig. – nato a.....il/....., c.f. ;
- b) Sig. – nato a.....il/....., c.f.

11.GARANZIE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data/..../..... dalla compagnia, e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale garanzia ha un importo pari al 2% del valore dell'Accordo Quadro ed è stata fornita per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Inoltre l'appaltatore per la sottoscrizione del presente contratto attuativo ha costituito, ai sensi del medesimo art. 106 comma 1 del Codice la garanzia (pari al 5 per cento del valore del contratto medesimo) n., emessa in data/..../..... dalla compagnia, e firmata digitalmente con le medesime modalità di cui all'art. 106 del codice e con le maggiorazioni prevista dal comma 2 del medesimo articolo 117 del Dlgs 36/2023.

12.RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro del_____e del presente Contratto Attuativo. La predetta copertura è stata costituita mediante Polizza Car/Rct n.º , emessa in data

..../..../..... dalla Compagnia

13.STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Per il rilascio dei certificati di stati di avanzamento, si rinvia a quanto previsto nell'Accordo quadro.

14.CLAUSOLA FISCALE

Resta inteso che tutte le spese di bollo, così come riportate all'articolo 18 del Dlgs 36/2023 e nel relativo Allegato I.4, e di registro se dovute, ivi comprese quelle non espressamente previste, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

15. ALTRE CONDIZIONI

Restano valide tutte le clausole del citato Accordo Quadro e dei relativi allegati, con particolare riferimento al Progetto esecutivo, alla documentazione tecnica predisposta dal DL ed al CSA.

Allegati:

- A. Allegati tecnici
- B. Polizza responsabilità civile
- C. Garanzia definitiva Accordo Quadro
- D. Indicazioni cartello di cantiere

FIRME:

Committente

Esecutore

Copia